



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 736

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5
1 ^a (Affari costituzionali) e 12 ^a (Igiene e sanità):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	» 20
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 11 ^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	» 21

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag. 22
<i>Plenaria</i>	» 23
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria</i>	» 31
4 ^a - Difesa:	
<i>Plenaria</i>	» 39
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 43
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i>	» 51

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-A-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 211)</i>	<i>Pag.</i>	54
<i>Plenaria</i>	»	54
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 152)</i>	»	59
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 153)</i>	»	59
<i>Plenaria</i>	»	60
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 372)</i>	»	66
<i>Plenaria</i>	»	66
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 373)</i>	»	81
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	82
11 ^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	107
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 233)</i>	»	118
<i>Plenaria</i>	»	118
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 234)</i>	»	121
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	122
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	131

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	146
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	147
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	150
Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:		
<i>Plenaria</i>	»	151
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	»	153
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	154
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	154

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione

NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, prima di dare la parola ai relatori, comunica gli esiti della riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è svolta mercoledì scorso, per l'organizzazione dei lavori sul disegno di legge in titolo.

In quella sede si è convenuto di avviarne l'esame nella seduta odierna. Si è inoltre convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo, di chiedere l'autorizzazione alla loro trasmissione mediante l'attivazione del circuito interno, nonché sul canale satellitare e sulla *web tv* e di fissare a domani, mercoledì 11 maggio, il termine entro cui far pervenire le proposte di audizione. Sempre in merito alle audizioni informali, comunica che si è convenuto di dare mandato ai due Presidenti a individuare le audizioni da svolgere – in videoconferenza – e i soggetti cui invece chiedere un contributo scritto, in considerazione dell'ampio spettro di materie su cui incide il provvedimento d'urgenza e dei tempi per il suo esame; si è inoltre concordato di svolgere le audizioni nel corso della prossima settimana, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Lo svolgimento della discussione generale è previsto nel corso della settimana successiva alla prossima; si è convenuto di fissare

sin d'ora alle ore 14 di giovedì 26 maggio il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del giorno; la loro valutazione in merito a eventuali profili di inammissibilità è prevista entro il 1° di giugno.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE informa infine che si prevede di poter concludere l'esame in sede referente il 14 giugno.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, nella settimana dal 7 al 12 giugno, potrebbe verificarsi un consistente rallentamento dei lavori parlamentari, e quindi anche dell'*iter* del disegno di legge in titolo, in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno, in coincidenza peraltro con il voto su cinque quesiti referendari, di cui la Lega è promotrice.

Il PRESIDENTE, confermando quanto già stabilito nella riunione degli Uffici di Presidenza riuniti integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, assicura che l'eventuale previsione di una sospensione o di un rallentamento dei lavori parlamentari in connessione alle consultazioni elettorali e referendarie del 12 giugno potrà comportare una riconsiderazione della data per la conclusione dell'esame; ciò anche per tenere conto dei tempi da programmare per le audizioni, alla luce delle proposte dei Gruppi.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) chiede di prevedere sin d'ora una data più avanzata per la conclusione dell'esame anche al fine di dedicare un tempo adeguato alle audizioni.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ritiene opportuna l'audizione dei Ministri competenti per materia.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile non individuare sin d'ora una data più avanzata per la conclusione dell'esame, considerando opportuno rinviare tale valutazione quando sarà possibile avere un quadro completo delle audizioni da svolgere. Dichiarò, anche a nome del Presidente Parrini, di condividere l'opportunità di sentire i Ministri.

Concordano le Commissioni riunite.

La relatrice per la 1^a Commissione, ROJC (*PD*), illustra il decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, che prevede una serie di misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), precisando che si soffermerà sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali e sulle disposizioni nelle materie più affini all'ambito di competenza, ovvero sugli articoli del Capo I, eccetto l'articolo 14, del Capo II, limitatamente agli articoli 20 e 22, del Capo IV, del Capo V, limitatamente agli articoli 34 e 35, del Capo VII e del Capo IX.

Il testo si compone di 50 articoli, suddivisi in nove Capi, e di tre allegati.

Nell'ambito del Capo I, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca, l'articolo 1 integra la disciplina sulle linee di indirizzo per le pubbliche amministrazioni relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale, prevedendo che tali linee di indirizzo concernano anche la definizione dei nuovi profili professionali, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità del personale da assumere. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali, nelle autorità amministrative indipendenti e nelle Regioni ed enti locali avvengano mediante concorsi previa registrazione nel portale del reclutamento, operativo a far data dal 1° luglio 2022. A tal fine, reca disposizioni in ordine alle modalità del reclutamento e della registrazione presso il suddetto portale. Dal 1° novembre, anche i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici unici, svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche, saranno individuati attraverso il portale del reclutamento, nel rispetto dei principi della parità di genere. Dispone inoltre che, in relazione agli avvisi di selezione di personale pubblicati dalle amministrazioni sul portale del reclutamento, gli obblighi di comunicazione a eventuali controinteressati si intendono assolti mediante pubblicazione di un apposito avviso sul medesimo portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato. Stabilisce altresì che, per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del portale del reclutamento.

L'articolo 3 opera una revisione della disciplina dei criteri e delle modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico non dirigenziale. Si prevedono, tra l'altro, lo svolgimento di almeno una prova scritta (anche a contenuto teorico-pratico) e di una prova orale (relativa anche ad almeno una lingua straniera), precedute eventualmente da una prova preselettiva, la quale può riguardare già l'accertamento delle conoscenze e delle competenze oggetto delle prove successive; i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio in misura non superiore a un terzo, mentre per i profili a elevata specializzazione tecnica è possibile anche una fase di selezione – per l'ammissione a successive fasi concorsuali – basata sui titoli. Ai concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento di pubblicazione del bando. Viene modificata la procedura per l'adozione di linee guida per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune norme sul reclutamento di dirigenti pubblici e si dispone

che, con ordinanze del Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, si possa procedere all'aggiornamento dei protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in modo da garantire le condizioni di sicurezza.

L'articolo 4 integra la disciplina dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni – disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici – e prevede che le medesime pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un ciclo formativo sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.

L'articolo 5 assegna alle amministrazioni il compito di adottare misure che attribuiscono vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato. Al fine di dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite linee guida entro il 30 settembre 2022.

L'articolo 6 modifica, con decorrenza dal 1° luglio 2022, la disciplina concernente l'avviso dell'avvio di una procedura di mobilità volontaria da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. Introduce una limitazione della possibilità di ricorso a comandi o distacchi, prevedendo che non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante le suddette procedure di mobilità volontaria, con l'esclusione di alcune fattispecie. Reca una disciplina transitoria che consente, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, l'inquadramento in ruolo del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovasse in posizione di comando o distacco. Prevede – fatte salve alcune esclusioni – la cessazione alla data del 31 dicembre 2022, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della suddetta procedura straordinaria di inquadramento in ruolo. Modifica, inoltre, la norma sull'applicazione anche al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle disposizioni che disciplinano il trattamento economico accessorio, facendo riferimento esclusivamente al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Introduce la possibilità di un'indennità di soggiorno per i dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane che operino presso l'Unione europea come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico della medesima Unione.

Prevede, in via transitoria, la possibilità di conferimento di incarichi dirigenziali, presso pubbliche amministrazioni italiane, a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (ovvero di un organo costituzionale).

Proroga, infine, dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di

pubblica utilità possono essere assunti – da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice – in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

L'articolo 7 proroga al 30 giugno 2022 il termine per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni del primo Piano integrato di attività e di organizzazione e prevede che le Regioni adeguino, con riferimento agli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, i propri ordinamenti ai principi della disciplina inerente al Piano medesimo e ai contenuti del Piano tipo. Modifica altresì le modalità e le condizioni di conferimento degli incarichi che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le altre amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attività inerenti il PNRR possono affidare a esperti per il monitoraggio e la rendicontazione del PNRR e per la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano. Prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale», della Missione 1 – Componente 1, del PNRR siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del Piano, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Infine, differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di assunzioni di personale connesse all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 8 istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di far fronte al fabbisogno finanziario di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 specifica che le assunzioni a tempo determinato effettuate dal Ministero della giustizia – nell'ambito del PNRR – presso l'ufficio per il processo, non possono essere rinnovate. Differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dalla legge di bilancio 2019. Autorizza, inoltre, la Presidenza del Consiglio dei ministri sia a incrementare la propria dotazione organica di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia, sia a indire procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale anche in deroga alle disposizioni sui concorsi unici.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni, specificando le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Amplia, inoltre, le possibilità di applica-

zione delle modalità di selezione già previste da norme transitorie per le assunzioni a tempo determinato e per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 consente alle Regioni a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR di assumere, con contratto a tempo determinato, personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a 36 mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026. Stabilisce anche che le risorse finanziarie non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito della politica di coesione per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo determinato possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato.

L'articolo 12 detta disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione. Si prevedono, tra l'altro: il reclutamento di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, mediante procedure selettive, nell'ambito delle quali possono essere valorizzate le attività pregresse di collaboratore preposto al tutoraggio; il reclutamento di nuovo personale specialista in formazione, comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; un'articolazione in «poli formativi» sul territorio nazionale.

L'articolo 13 prevede, per i consiglieri penitenziari nominati in esito ai concorsi banditi nel 2020, la riduzione del corso di formazione dagli attuali 18 mesi a 12 mesi, comportando un'anticipazione dell'assunzione in servizio operativo.

L'articolo 15 dispone, a decorrere dall'anno 2022, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) pari a 43 unità di personale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali per progetti previsti dal PNRR.

L'articolo 17 ridetermina la dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, autorizzando l'assunzione di personale, al fine di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

Nell'ambito del Capo II, recante misure in materia finanziaria e fiscale, l'articolo 20 prevede che l'INAIL promuova appositi protocolli di intesa, relativi alla sicurezza sul lavoro, con grandi gruppi industriali e altre imprese impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR, indicandone alcuni possibili contenuti.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 28, che introduce il Capo IV dedicato alla transizione digitale, autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. Sono stabilite quindi le regole attinenti l'autonomia normativa della società e la sua organizzazione.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 30 novella la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente in capo al Ministro dell'università e della ricerca – al Presidente del Consiglio dei ministri, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca in ordine alle attività di ricerca svolte dall'ASI. Si prevede, fra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo per il finanziamento dell'ASI e il trasferimento, a titolo gratuito, delle azioni possedute dall'ASI nella società CIRA (Centro italiano di ricerche aerospaziali) al CNR. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame l'ASI deve procedere all'adeguamento dello statuto e dei propri regolamenti; decorso inutilmente tale termine, l'adeguamento sarà curato da una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta da tre membri in possesso di adeguata professionalità. Si stabilisce, infine, che gli organi dell'ASI restino in carica sino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.

L'articolo 31 dispone l'incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a un'apposita struttura per le politiche spaziali e aerospaziali. Prevede inoltre che, per l'esercizio delle funzioni attribuite a tale struttura, la Presidenza del Consiglio possa procedere, a valere sulle attuali facoltà assunzionali e tramite concorso, al reclutamento di personale non dirigenziale e si avvalga di un contingente di cinque esperti nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

L'articolo 32 modifica le disposizioni concernenti le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Prevede che si tenga conto delle competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in sede di individuazione degli interventi a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Dispone che il DPCM di attuazione del Sistema di gestione delle deleghe (SGD) disciplini anche le modalità di adozione di un manuale operativo contenente le specifiche tecniche di funzionamento del SGD e di attuazione del decreto medesimo. Inoltre, prevede che siano individuate, con decreto, le modalità di adozione di un manuale operativo recante le specifiche tecniche inerenti alle misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

All'interno del Capo V, contenente misure in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate, l'articolo 34 reca alcune puntuali modifiche al codice degli appalti al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L'articolo 35 interviene in tema di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, estendendo anche agli investimenti articolati per lotti funzionali le norme di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici previste dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Nell'ambito del Capo VII, recante disposizioni in materia di giustizia, l'articolo 41 introduce misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale. In particolare, nel settore civile, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile e prevede che lo stesso possa essere costituito da un massimo di 15 componenti (oltre al Ministro che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di 15 componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del codice con quello di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, il cui schema di decreto legislativo attuativo (A.G. 374) è in corso di esame parlamentare.

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

In ultimo, il Capo IX reca le disposizioni finali. In particolare, l'articolo 48 abroga la disposizione che demandava a decreti del Ministro della giustizia l'individuazione delle procedure di monitoraggio e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR, nonché alcune disposizioni in materia di trasporti, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.

L'articolo 49 autorizza le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione del decreto-legge, mentre l'articolo 50 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il relatore per la 7^a Commissione, CANGINI (*FIBP-UDC*) illustra gli aspetti del provvedimento riguardanti anzitutto l'ambito dell'istruzione. L'articolo 44 reca disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella scuola di I e II grado con l'obiettivo di completare la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). Ri-

spetto alla disciplina previgente in materia di reclutamento, è ora previsto, in via ordinaria, che possano partecipare ai concorsi (banditi con cadenza annuale) i candidati che, oltre al titolo di laurea, abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, deve contemplare un periodo di tirocinio (diretto presso le scuole ed uno indiretto, almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata). A tale modalità ordinaria di reclutamento se ne affiancano altre due, che rivestono carattere derogatorio. Una prima consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale. Se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi (e non 60 richiesti, come regola generale), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l'effettiva immissione in ruolo. Una seconda modalità di reclutamento in deroga a quella ordinaria è quella che permette, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 crediti del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto. Se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, sono tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

La formazione iniziale è completata dalla formazione e aggiornamento permanente rivolto ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, articolato in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Tale formazione, che include le attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche, si svolge fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dalla Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione, appositamente istituita dall'articolo in esame e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. Il provvedimento individua le funzioni della Scuola in materia di formazione continua, le attribuisce la facoltà di avvalersi dell'Indire e dell'Invalsi e definisce i suoi organi (Presidente, Comitato d'indirizzo e Comitato scientifico internazionale), incluse le modalità di nomina e la durata dei rispettivi mandati, nonché la dotazione organica (articolata in un direttore generale, in un dirigente di seconda fascia e in 12 unità di personale appartenente all'Area III, qualifica F1).

La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti im-

messi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto (ai sensi di quanto previsto dal presente articolo). In esito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuta una retribuzione *una tantum* di carattere accessorio. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della richiamata Scuola di alta formazione.

L'articolo 45 reca disposizioni in materia di valorizzazione del personale docente. A tal fine, novella una disposizione (articolo 1, comma 593) della legge di bilancio per il 2018 inserendo, fra i criteri ed indirizzi cui deve attenersi la contrattazione ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale docente, la valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica. Al contempo, inserisce una disposizione (comma 593-*bis*) che, in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, riserva una quota, pari al 10 del cento dello stanziamento del richiamato fondo, alla predetta finalità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica.

L'articolo 46 modifica le disposizioni relativamente alle modalità semplificate con cui sono svolti (con cadenza annuale) i concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, di cui al comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto *Sostegni-bis*). Alcune delle modifiche si rendono necessarie al fine di tener conto delle richiamate novità introdotte in materia di reclutamento dall'articolo 43.

In sintesi, le principali novelle riguardano i seguenti aspetti: in sostituzione delle prove scritte previste a legislazione vigente, l'unica prova scritta può articolarsi – oltre che con più quesiti a risposta multipla (come previsto finora) – anche tramite una prova strutturata fino al 31 dicembre 2024 e con più quesiti a risposta aperta a far data dal 1° gennaio 2025; la prova scritta deve mirare (anche) all'accertamento delle conoscenze e competenze «sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare»; la prova orale deve accertare, oltre alle conoscenze disciplinari, «anche le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico»; è prevista la formazione, in esito al concorso, della graduatoria dei soggetti che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 43 del presente decreto, e specifica che essi sono immessi in servizio solo nel caso in cui residuino posti vacanti e disponibili conclusa l'immissione in ruolo di coloro che sono in possesso

dell'abilitazione, ferma restando la riserva di posti (pari al 30 per cento) ai sensi dell'articolo 59, comma 10-*bis*, del decreto-legge n. 73 del 2021; demanda la redazione dei quesiti della prova scritta ad una o più università, sulla base di linee guida ministeriali.

L'articolo 47 reca una serie di disposizioni volte ad assicurare attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione. Si tratta, in particolare: della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR, con il compito di assicurare un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del Piano legati alla digitalizzazione delle medesime; dell'estensione delle misure di semplificazione per l'effettuazione di acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente, introdotte con il decreto-legge n. 77 del 2021 (articolo 55), agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione; di novelle alla procedura relativa al concorso di progettazione per attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale. Nell'ambito delle modifiche, oltre a quelle dirette ad assicurare la semplificazione della procedura, segnala la misura che, al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR, permette di autorizzare un numero più ampio di progetti, relativi alla Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 – «Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica»), anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione; del vincolo relativo ad una serie di risorse, già impiegate per finanziarie i progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, alla realizzazione degli stessi al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi, target e *milestone* del Piano.

All'articolo 14, in materia di università e ricerca, ai commi 1-4, si prevedono procedure di reclutamento *ad hoc* all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (*Seal of Excellence*) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei *Programmi quadro Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni *Marie Skłodowska-Curie* (MSCA), per i quali si prevede la possibilità di chiamata diretta come ricercatore a tempo determinato (cosiddetto RTDa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della legge n. 240 del 2010); i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*, per i quali si prevede la possibilità di chiamata diretta come professore di prima fascia, di seconda fascia o di ricercatore a tempo determinato (cosiddetto RTDb, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*) della legge n. 240 del 2010). Tali misure sono finalizzate a dare attuazione all'Investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del PNRR riguardante «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori». Ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca è demandata la de-

finizione delle misure operative al fine di dare attuazione alla disciplina appena richiamata.

I commi 5 e 6 dell'articolo 14 introducono disposizioni relative all'orientamento e all'accesso agli studi universitari ed equiparati. In particolare, si interviene in materia di contabilizzazione delle risorse del PNRR che confluiscono all'interno del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (FIS), al fine di evitare che un incremento delle stesse imponga un conseguente incremento delle risorse regionali per le medesime finalità.

Inoltre l'articolo (al comma 6) anticipa sin dal terzo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado la possibilità di svolgere i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito del Capo V («Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate»), segnala l'articolo 36, che reca «Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura». L'articolo, al comma 1, con l'obiettivo di accelerare e semplificare gli interventi recati nel PNRR su beni ecclesiastici, prevede che per i beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono essere individuati gli enti proprietari degli stessi quali soggetti attuatori esterni per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 14 attribuisce alla Soprintendenza speciale per il PNRR le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, anche nel caso in cui non sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 38 opera una rimodulazione degli stanziamenti all'interno dell'investimento M1C34.2 del PNRR, al fine di destinare risorse aggiuntive in favore del sub investimento 4.2.1 «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit».

L'articolo 39 consente al Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito ai fini delle attività inerenti alla concessione delle garanzie per i finanziamenti nel settore turistico, di poter operare nella composizione ordinaria nelle more in attesa della designazione del rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Ai sensi dell'articolo 40, ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di «Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici» di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del turismo può avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubi-

leo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Si sofferma poi sull'articolo 18 che anticipa al 30 giugno 2022 (rispetto al 1° gennaio 2023) l'entrata in vigore delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici. La norma estende, altresì, l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita IVA in regime forfettario, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024. Infine, introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento elettronici prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate, e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale (come già previsto dalla norma vigente) sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

L'articolo 19 prevede l'istituzione di un portale nazionale, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e denominato Portale nazionale del sommerso (PNS), in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e legislazione sociale; il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati, inerenti alla suddetta attività, tra Ispettorato nazionale del lavoro, INPS ed INAIL e concerne gli atti summenzionati emessi dal medesimo Ispettorato e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

L'articolo 21 disciplina l'utilizzo delle eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni titolari possono destinare le eventuali risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei cosiddetti Progetti Bandiera proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.

Quanto all'articolo 23, esso promuove la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili, esonerando il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica ed escludendo l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente; modifica la disciplina sulle concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua; dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni sia tenuta ad esprimere il proprio parere entro

il limite temporale di trenta giorni, decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere; estende anche alle Autorità di bacino distrettuali la possibilità di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale.

L'articolo 24 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA è tenuta a trasmettere una relazione al Ministero della transizione ecologica, nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. Inoltre si stabilisce l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 modifica il Codice dell'ambiente, stabilendo che il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico – precedentemente inserito nell'ambito del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti costituisca parte integrante dei piani regionali di gestione dei rifiuti. La redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 26 prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero della transizione ecologica volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del richiamato dicastero.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici («SNPS»). Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.

L'articolo 33, in attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing*, considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.

L'articolo 35 specifica che la disciplina sulle semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici relative al PNRR e al PNC (di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021) si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

Quanto all'articolo 37, esso introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali; estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti; stanziando risorse per lo sviluppo industriale delle ZES; demanda ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione delle procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

L'articolo 41 reca misure per il funzionamento, da un lato, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e, dall'altro, del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale.

Nello specifico, dispone che presso il Ministero della giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da un numero massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede) che restano in carica per tre anni. Tale limite massimo di componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Ciò al fine di allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo, che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

L'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

Il PRESIDENTE comunica che le documentazioni che saranno acquisite nel corso delle audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nelle pagine *web* delle Commissioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 1^a e 12^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 10 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 8^a e 11^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedì 10 maggio 2022

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
COLTORTI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 13,55

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI COVISIAN, ALMAVIVA, CGIL,
CISL, UIL, UGL E ITA AIRWAYS, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULLA
VERTENZA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ COVISIAN*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 10 maggio 2022

Sottocommissione per i pareri

174^a Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2564) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7^a Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i seguenti pareri:

– sull'emendamento 6.13 (testo 2), parere non ostativo, osservando che occorrerebbe indicare il Ministro o i Ministri proponenti i decreti legislativi;

– sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria**342^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
PARRINI*

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2229) Emanuele PELLEGRINI ed altri. – Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'interno ha fornito i dati sui minori stranieri non accompagnati.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i dati forniti in merito ai minori non accompagnati sono significativi. Tuttavia, come preannunciato dal prefetto Ferrandino, rimane molto difficile ricostruire il dato relativo alle cifre che sarebbero necessarie per il sostentamento di questi minori, per cui è impossibile ricostruire la differenza tra queste cifre e i contributi effettivamente erogati ai Comuni. Non essendo possibile pertanto effettuare ulteriori approfondimenti, ritiene opportuno procedere allo svolgimento della discussione generale.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) sottolinea che, dalle audizioni svolte, è emersa con chiarezza la necessità di un intervento in materia, come testimoniato anche dalle esperienze sui territori. I Comuni, infatti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non riescono a sostenere gli oneri derivanti dal sostegno ai minori non accompagnati, oppure a quelli sottratti alle famiglie per ordine dell'autorità giudiziaria, neanche riducendo i servizi ai cittadini, per cui rischiano il dissesto economico.

Per questi motivi, Forza Italia è assolutamente favorevole al disegno di legge in esame e auspica che in sede emendativa sia possibile stabilire l'entità e le modalità di erogazione dei trasferimenti agli enti locali, necessari per rendere effettiva la norma.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) assicura che il problema di offrire adeguata assistenza ai minori non accompagnati e a quelli sottratti alle famiglie, con un ampliamento dei servizi attualmente offerti, è molto avvertito dai sindaci.

Occorre tuttavia stabilizzare prima la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista economico. Dal Governo stanno arrivando aiuti, in particolare per il pagamento delle bollette, ma ancora non sono sufficienti. Nel frattempo, occorre precisare che alcuni Comuni, per esempio quelli della Bassa bergamasca, si sono organizzati e hanno costituito fondi di solidarietà a cui attingono di volta in volta gli enti locali che necessitano di sostegno economico.

Sarebbe bene, quindi, che le singole amministrazioni esplorassero tutte le soluzioni possibili legate all'intervento dei servizi sociali, intervenendo in particolare sul lato della prevenzione, prima di rinunciare all'affidamento dei minori in comunità. Nel frattempo, occorre garantire agli enti locali un sostegno per affrontare il problema strutturale della spesa corrente, e quindi della fornitura ai cittadini di servizi adeguati; da questo punto di vista, il disegno di legge in esame può offrire un valido contributo.

Non essendoci altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di oggi, sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, rinvia la fase dell'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

(1359) Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. – Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) FENU ed altri. – Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità

(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2185**

Art. 1.

1.1

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole:* «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare, provvede all'individuazione degli uffici competenti, anche mediante la costituzione di collegi ristretti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

1.2

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.3

GALLONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.4

MARGIOTTA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.5

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Al comma 1 sostituire le parole: «I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio.» con le seguenti: « Il parere è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; qualora il parere non sia stato espresso entro tale termine, l'amministrazione richiedente può sollecitare l'espressione dello stesso entro i successivi quindici giorni.».

Art. 2.**2.1**

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3.**3.1**

PERILLI, TONINELLI, GARRUTI, MANTOVANI, SANTANGELO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Rafforzamento del controllo concomitante*) – 1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso".

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

3.2

GALLONE

Al comma 1, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15.».

3.3

MARGIOTTA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15.» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano,

programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».

3.0.1

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni."»;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

3.0.2

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

3.0.3

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria

288^a Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) deposita lo schema di parere pubblicato in allegato sull'atto del governo relativo al codice della crisi d'impresa.

La sottosegretaria MACINA fa presente l'esigenza di attendere il parere del Consiglio di Stato, prima di completare l'*iter* parlamentare: pertanto invita a non chiudere l'esame, garantendo – per parte del Governo – che il decreto legislativo non sarà emanato prima del 17 maggio prossimo.

Il PRESIDENTE, alla luce dell'esigenza manifestata dalla Sottosegretaria, propone il rinvio della trattazione al 17 maggio prossimo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2574) Deputato Vincenza BRUNO BOSSIO e MAGI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bruno Bossio e Magi; Ferraresi, Bonafede, Ascari, Sarti, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Salafia, Scutellà, Davide Aiello, Baldino, Caso, Migliorino, Palmisano, Dori ed Elisa Tripodi; Delmastro Delle Vedove, Butti, Ciaburro, Deidda, Donzelli, Ferro, Foti, Galantino, Lucaselli, Maschio, Montaruli, Prisco, Rotelli, Silvestroni, Varchi e Vinci; Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo e Tomasi

(2465) GRASSO ed altri. – Modifiche all'ordinamento penitenziario in materia di concessione di benefici a condannati per determinati delitti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE dà atto dell'accoglimento da parte della Corte costituzionale dell'istanza finalizzata ad ottenere un rinvio della trattazione dell'udienza di stamattina, che sarà riconvocata per l'8 novembre prossimo; comunica poi che sono pervenuti, dai tribunali di sorveglianza indicati dai Gruppi, documenti che saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione, così come quelli che perverranno in futuro.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), intervenendo in discussione generale, esprime perplessità sul testo approvato alla Camera dei deputati; in particolare ne critica l'ispirazione «giustizialista», comprovata dalla problematica applicazione rispetto ai reati contro pubblica amministrazione (che sono stati accomunati dalla legge del 2019 ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso). Occorre perciò trovare una soluzione ragionevole per il sistema dei reati contro pubblica amministrazione, rispetto ai quali non è possibile ipotizzare una forma di dissociazione o di de-contestualizzazione, trattandosi prevalentemente di reati monosoggettivi che operano in un contesto diverso da quello mafioso o terroristico. Si sofferma poi sulla previsione che rinvia il giudizio, sull'accessibilità dei benefici penitenziari, al parere del pubblico ministero che ha istruito il processo.

Il senatore GIARRUSSO (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che, in realtà, la sentenza della Corte costituzionale non abbia tenuto in debito conto la realtà mafiosa e la sua pericolosità; riferendosi alla realtà della sua città di provenienza ricorda, a titolo esemplificativo, come il predominio pluridecennale di alcune famiglie – espressione del potere mafioso – non sia stato scalfito neanche da misure penitenziarie rigide come l'ergastolo, non sempre idoneo a recidere i collegamenti con le cosche di appartenenza. Pertanto auspica l'assunzione di necessarie cautele volte a bilanciare un sistema che, altrimenti, finirebbe con il vanificare i risultati raggiunti negli anni nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso.

Si rammarica per il fatto che il disegno di legge non preveda il necessario potenziamento di uomini, mezzi e strutture che debbono affiancare i magistrati che operano nei tribunali di sorveglianza: costoro saranno gravati dall'ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'assenza attuale di collegamenti con l'organizzazione di provenienza. Il sistema disegnato dalla proposta normativa è eccessivamente garantista nei confronti di soggetti, già condannati all'ergastolo con sentenza passata in giudicato, per i quali la presunzione di innocenza è già venuta meno. Auspica pertanto che vi sia un potenziamento delle strutture per consentire agli organi competenti di esprimere il richiesto parere attraverso una valutazione ed un'istruttoria accurata; un approfondimento istruttorio, ai fini del rilascio del parere, sarebbe doveroso sia nel caso in cui questo possa essere ostativo al beneficio penitenziario, sia nel caso in cui esso possa invece consentire la concessione.

Invita a far tesoro del tempo concesso dalla Corte costituzionale e auspica che il governo possa trovare, nei fondi destinati alla giustizia, la copertura finanziaria necessaria per rinforzare gli organici dei tribunali di sorveglianza; auspica quindi l'adozione dei necessari miglioramenti al testo, soprattutto attraverso il potenziamento della copertura finanziaria, ritenendo che il sistema non possa funzionare ad invarianza di risorse umane e strutturali. Condivide la proposta del senatore Grasso di distinguere all'interno dell'elencazione normativa le varie categorie di reati, separando quindi i reati di criminalità organizzata di tipo mafioso dagli altri.

In replica agli intervenuti in discussione generale, il correlatore MIRABELLI (*PD*) auspica che le questioni sollevate vengano discusse in sede di presentazione degli emendamenti ed anzi, al fine di accelerare la trattazione, chiede fin da subito la fissazione di un termine per gli emendamenti; ritiene tuttavia che, al di là delle critiche espresse dai colleghi, il disegno di legge possa rappresentare un ottimo punto di partenza. Infatti, nel corso della discussione alla Camera dei deputati si è cercato di conciliare posizioni originariamente molto lontane; il sistema ipotizzato dal disegno di legge garantisce già apposite verifiche di congruità volte ad accertare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Ricorda che i pareri previsti dalle competenti autorità sono infatti obbligatori e non meramente facoltativi; ritiene che la tempistica concessa agli organi deputati a rendere i pareri sia congrua e comunque possa essere oggetto di proroghe ove necessario.

Il correlatore PEPE (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta di fissazione del termine per emendamenti e ribadisce la necessità di cogliere l'opportunità, data dal rinvio dell'udienza della Corte costituzionale, per migliorare il testo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene che il disegno di legge n. 2574 sia assunto a testo base (cui riferire i successivi emendamenti) e che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato al prossimo 25 maggio alle 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice PIARULLI (*M5S*) dichiara che, nella veste di correlatrice sui disegni di legge sulla magistratura onoraria, attende l'incontro richiesto al Governo.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) dichiara che, nella medesima veste, ha sinora condiviso soltanto delle linee di indirizzo cui informare il successivo testo, ma di attendere anche lui la predetta riunione più volte sollecitata.

La sottosegretaria MACINA si impegna a convocare al più presto la riunione richiesta dai correlatori.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) lamenta che la vicenda elettorale del Consiglio superiore della magistratura sia stata complicata dall'orientamento interpretativo che fa decorrere i tre mesi all'indietro rispetto alla scadenza della vecchia consilia-tura, e non in avanti. Ciò oggi costringe il Senato all'approvazione del disegno di legge a tappe forzate, per via dell'incombente svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura; tutto ciò comporta la rinuncia alla possibilità di presentare emendamenti, ma non esclude la possibilità di un approfondimento che segnali le criticità (che potranno essere risolte con i successivi interventi legislativi, anche nella prossima le-

gislatura). Sui fuori ruolo, stigmatizzati sulla stampa come «sistema delle porte girevoli», esprime alcune critiche in quanto – dal meccanismo di prevenzione – non verrebbero esonerati figure di spicco quali i capi degli uffici legislativi; il sistema prescelto per la valutazione professionale dei magistrati, poi, può ripristinare un ormai superato sistema carrieristico che – così com'è disegnato – non garantirebbe gli elevati standard di professionalità auspicabili; critica inoltre la previsione del meccanismo dell'audizione personale nell'ambito del giudizio di valutazione.

Segnala come sarebbe stato sufficiente spostare le elezioni del Consiglio superiore della magistratura di qualche mese, per consentire al Parlamento di eliminare tutte le criticità di questo testo e valorizzare appieno la funzione bicamerale del Parlamento consentendo, quindi, anche al Senato di esprimersi con correttivi ed emendamenti necessari. Ricorda, per esempio, che la sua personale battaglia – per l'inserimento del criterio della temporaneità di tutte le funzioni svolte dal magistrato – tendeva proprio al fine di evitare accentramenti di potere ed aspirazioni carrieristiche: tutte cose che contrastano con lo spirito di servizio che, sempre, dovrebbe ispirare l'esercizio della funzione del magistrato.

Dopo aver raccolto le iscrizioni a parlare dei Gruppi per la seduta che avrà luogo domani, e la cui ora di inizio sarà modulata in relazione al calendario dell'Assemblea, il PRESIDENTE dà conto delle intese tra i Gruppi della settimana scorsa che hanno comportato la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per attività conoscitiva da svolgere in relazione al disegno di legge in titolo: i Gruppi hanno avuto facoltà di designare, entro le 12 di venerdì 6 maggio scorso, non più di due soggetti ciascuno, da audire nella sedute programmate per non oltre questa settimana.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) prega di considerare in aggiunta il nominativo del dottor Giancarlo Dominjanni, in relazione alle audizioni già contemplate. Il PRESIDENTE, seguendo lo stesso criterio *per relationem*, indica l'avvocato generale dello Stato Palmieri Sandulli.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*), che indica ulteriori nominativi, accorda il suo consenso – su richiesta del PRESIDENTE – alla trasformazione dell'istanza in richiesta di memorie scritte, da far prevenire alla Commissione quanto prima; di tali testi, come degli altri inerenti alla trattazione fatti pervenire, sarà data pubblicazione sul sito del Senato nell'area condivisa *Theca*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

La 2^a Commissione Giustizia Senato,

esaminato l'Atto del Governo n. 374,

auspicando una adeguata azione di comunicazione istituzionale, volta alla piena conoscenza della normativa in via di introduzione,

sottolineando la esigenza di maggiore ordine e chiarezza tra i numerosi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, giudiziali e stragiudiziali, che hanno discipline autonome e separate, al fine di rendere il quadro di riferimento più intellegibile per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti – debitori, creditori, professionisti e magistrati;

auspicando che, anche attraverso ulteriori confronti con il Parlamento, basati sulla analisi della concreta attuazione della normativa in materia di insolvenza, siano evitate strumentalizzazioni tese a favorire imprese plasticamente decotte a discapito di efficaci e adeguate tutele nei confronti dei creditori e dei lavoratori;

esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo l'opportunità di coordinare i criteri di grandezza della impresa alla Direttiva (art. 13, par. 1, lett. *b*) con le ragioni che hanno indotto ad individuare il criterio dimensionale dei quindici dipendenti;

– nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo se il piano di ristrutturazione omologato sia effettivamente necessario ai fini del recepimento della Direttiva;

– nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una definizione normativa di insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, da distinguere rispetto a quella prodotta per negligenza nell'attività degli amministratori, la cui declinazione di dettaglio è demandata ad un Decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

tale esigenza è fondata anche alla luce della riscrittura, già annunciata dal Governo, delle norme penali fallimentari, anche al fine eliminare l'incertezza riguardo la sindacabilità *ex post*, in sede giurisdizionale, circa le scelte operate dall'imprenditore nel caso in cui queste ultime non si siano rivelate sufficienti al superamento della crisi.

– all'articolo 6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di intervenire sul comma 1, che riscrive l'articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevedendo, nell'ambito della «comp-

sizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa», che i soggetti dotati di specifica competenza nel settore economico in cui opera l'imprenditore, di cui l'esperto può avvalersi nell'esercizio delle sue funzioni, siano scelti fra quelli indicati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio;

– all'articolo 6 del dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di monitorare costantemente l'effettivo contemperamento degli interessi nell'ambito della disciplina del procedimento di protezione, con riferimento alla pubblicazione della istanza *nel registro delle imprese* e alle problematiche reputazionale connesse. Dal un lato l'imprenditore sarà indotto a subire, e spesso verosimilmente a cedere, alle pressioni dei creditori più aggressivi (anche a costo di violarne la pariteticità) piuttosto che ricorrere ad uno strumento protettivo così controproducente. Dall'altro ammettere la protezione del patrimonio e comunque garantire la riservatezza delle trattative porterebbe ad un sistema che tutela il solo debitore senza considerare la posizione dei suoi creditori, molti dei quali sono piccoli imprenditori e/o lavoratori, cioè soggetti non in grado di comprendere la situazione dell'impresa debitrice e di tutelare le loro ragioni;

– all'articolo 6 dello Schema di decreto legislativo valuti il Governo la possibilità (fermi i criteri della direttiva e i obiettivi del PNRRR) di intervenire sul comma 1, che introduce l'art. 25-*novies* del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, aumentando a 35.000 euro l'importo dei debiti scaduti ai fini della segnalazione d'allerta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Agenzia delle Entrate, nonché prevedendo che, con specifico riferimento al predetto Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del medesimo articolo 25-*novies* si applichino in relazione ai debiti accertati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame;

– nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa con riferimento alle figure professionali, stante la esigenza di esperti di comprovata esperienza e la richiesta di coinvolgimento di numerose categorie professionali (a titolo esemplificativo: Revisori Legali e Tributaristi Qualificati e Certificati; Esperti che, pur non iscritti agli albi professionali, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative e che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della crisi d'impresa, purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; Dottore Agronomo e Dottore Forestale, etc.);

– nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di introdurre una previsione, negli artt. 18, comma 3, e 55, comma 3, che consenta al debitore di riproporre l'istanza di relativa alle misure protettive e cautelari quando l'inefficacia sia dipesa da una inattività dell'ufficio giudiziario non imputabile al debitore.

– nello Schema di decreto legislativo valuti il Governo di modificare la previsione dell'articolo 18, comma 5, precisando che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non sono quelli potenzialmente colpiti dalle stesse ma solo quelli in concreto destinatari del provvedimento di conferma delle misure e che, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'istanza e la conferma della misura, i creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti ma non provocarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1;

– nello schema di decreto legislativo valuti il Governo la formulazione dell'art 25-*quinquies* del Codice, (introdotto nel Titolo II dall'articolo 6 dello schema di decreto legislativo), in riferimento ad una disparità di trattamento che si determinerebbe tra le imprese agricole e le imprese minori da un lato e le imprese cd «sopra-soglia» con particolare riferimento alla liquidazione controllata;

– nello schema di decreto legislativo valuti il Governo valuti il coordinamento tra la disciplina dell'articolo 84, comma 9 del Codice (come modificato dall'articolo 19, comma 2 dello schema di d.lgs.) e il disposto dell'articolo 91, comma 1 al fine di evitare che ipotesi simili siano assoggettate a diverse discipline;

– nello schema di decreto legislativo valuti il Governo il termine decadenziale previsto dall'articolo 112, comma 3 del Codice, come modificato dall'articolo 24, comma 1, dello schema di d.lgs., con riferimento al diritto di difesa dei creditori. Detta decadenza, intervenendo in una fase in cui i creditori non hanno ancora contezza del contenuto della proposta e del piano, impedisce di fatto una consapevole difesa.

DIFESA (4^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria**145^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
CANDURA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di relatore, evidenzia come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite affari costituzionali e istruzione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2022 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il decreto-legge, che si compone di 50 articoli, si occupa di misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione, università e ricerca (Capo I, articoli da 1 a 17), in materia finanziaria e fiscale (Capo II, articoli da 18 a 22), in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute (Capo III, articoli da 23 a 27), in materia di transizione digitale (Capo IV, articoli da 28 a 32), in materia di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e zone logistiche semplificate (Capo V, articoli da 33 a 37), in materia di turismo (Capo VI, articoli da 38 a 40), in materia di giustizia (Capo VII, articoli da 41 a 43), in materia di istruzione (Capo VIII, articoli da 44 a 47), oltre alle disposizioni finali (Capo IX, articoli da 48 a 50).

Per quanto riguarda le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa, segnala principalmente gli articoli 6, 19 e 31.

L'articolo 6 reca disposizioni per la revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, prevedendo che le amministrazioni pubbliche che avviino procedure di mobilità pubblichino il relativo avviso esclusivamente in un portale *web* dedicato. L'articolo definisce quindi, una disciplina omogenea sul versante della retribuzione accessoria per tutto il personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riconducendola alla contrattazione collettiva e alle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, fatta eccezione – secondo quanto indicato dal comma 4 – per il personale delle forze armate e delle forze di polizia.

L'articolo 19, nell'ambito delle misure in materia finanziaria e fiscale, al fine di una efficace programmazione dell'attività ispettiva e di monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale, istituisce il Portale nazionale del sommerso (PNS), destinato a sostituire e integrare le banche dati esistenti attraverso le quali l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e l'INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi, e nel quale sono destinate a confluire le risultanze dell'attività di vigilanza svolta non solo dall'INL e dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, ma anche quelle dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonché in materia di lavoro e legislazione sociale.

L'articolo 31, nell'ambito delle misure in tema di transizione digitale, disciplina – fatte salve le competenze del Ministero della difesa – la struttura della Presidenza del Consiglio per le politiche spaziali e aerospaziali. Il decreto prevede fra l'altro un incremento della dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio, al fine di dotarla di un'adeguata struttura di supporto nell'esercizio delle funzioni di direzione e coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, anche in virtù delle nuove attività attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di vigilanza sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI). In tale ambito viene prevista l'assunzione di 5 unità di personale non dirigenziale, unitamente ad un contingente di 5 esperti, di cui due designati d'intesa con il Ministro della difesa.

Sempre con riferimento alle misure in tema di transizione digitale richiama altresì i contenuti degli articoli 29 e 30 che riguardano l'acquisizione dei servizi *cloud* infrastrutturali e per il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale.

Ricorda che per il Polo Strategico Nazionale (PSN), l'infrastruttura *cloud* della pubblica amministrazione finanziata dal PNRR che si prefigge lo scopo di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese e di mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, la normativa vigente stabilisca la possibilità di avvalersi della società Difesa Servizi S.p.A. per l'espletamento delle procedure di gara per la realizzazione del Polo medesimo.

Ricorda anche che l'Agenzia Spaziale Italiana vanta da lungo tempo un rapporto di forte collaborazione con lo Stato Maggiore della Difesa, in particolare in relazione allo sviluppo di un sistema di satelliti per la previsione di frane e alluvioni, per il coordinamento dei soccorsi in

caso di terremoti o incendi e per la misurazione degli effetti del cambiamento climatico.

In considerazione del fatto che le Commissioni di merito hanno appena avviato l'esame del provvedimento, propone di rinviare il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Deidda ed altri; Giovanni Russo ed altri; Del Monaco ed altri; Del Monaco ed altri; Ferrari ed altri (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda come la presidente Pinotti abbia svolto la relazione la scorsa seduta. D'accordo con la Presidente, propone dunque lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni, da avviare con i Capi di Forza armata per approfondire il provvedimento. Evidenzia come gli uffici della Commissione abbiano già chiesto le prime disponibilità in tal senso, al fine di procedere speditamente nell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE PROSSIME CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA

La senatrice PETRENGA (*FdI*), in vista delle celebrazioni del 2 giugno, suggerisce alla Commissione di farsi interprete presso il Ministro della difesa dell'opportunità che alla parata militare possa partecipare anche una delegazione del personale civile della Difesa, in rappresentanza di un settore importante del comparto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GASPARRI (*FIBP-UDC*), in relazione alle recenti vicende relative alle diverse celebrazioni delle Forze armate, ricorda di aver presentato un disegno di legge già, nel febbraio del 2021, per la rein-

troduzione della solennità civile del 4 novembre. Tale provvedimento non si porrebbe in contrapposizione ma costituirebbe un opportuno completamento di recenti iniziative legislative. Auspica quindi che il Senato, nelle sedi opportune, possa esaminare tale disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,45.

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria**552^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, per verificare l'invarianza finanziaria del provvedimento, con particolare riguardo alle previsioni recate dall'articolo 2 sulla costituzione temporanea di un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, dall'articolo 2-*bis* sul potenziamento dell'attività della Lega italiana per la lotta contro i tumori, nonché dall'articolo 10 sulla proroga dei termini correlati alla pandemia.

Per ulteriori osservazioni sulle singole disposizioni, rinvia alla Nota n. 305 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che i rilievi posti dal relatore trovano risposta nella relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo

17, comma 8, della legge di contabilità finanza pubblica, positivamente verificata, che mette a disposizione della Commissione.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di formulare, alla luce della relazione tecnica testé consegnata, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1764) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice GALLICCHIO (*M5S*) propone l'approvazione di un parere non ostativo sugli emendamenti, che è posto in votazione e approvato.

(2185) CANDIANI ed altri. – Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che anche sul nuovo testo occorre ribadire l'esigenza di verificare gli effetti finanziari delle disposizioni ivi contenute, con particolare riguardo all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, laddove viene esclusa la gravità della colpa, qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva.

Risulta altresì necessario verificare le conseguenze finanziarie dell'articolo 3, in base al quale – sui principali piani, programmi o progetti previsti dal PNRR, nonché dal Piano complementare allo stesso – la Corte dei conti assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante.

Da ultimo, occorre acquisire conferma della compatibilità delle funzioni attribuite alla Corte dei conti con l'invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di dare riscontro ai rilievi avanzati dalla relatrice sul nuovo testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 3^a e 4^a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, che occorre valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 2.3 in relazione al parere che sarà reso sul testo.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO rappresenta che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa dell'acquisizione di elementi istruttori da parte dei Dicasteri competenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione del relatore Manca, illustra gli emendamenti accantonati e le ulteriori riformulazioni riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte riferite agli articoli 1 e 2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 3.4, che prevede lo svolgimento di attività formative aggiuntive. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 4, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 4.3. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi degli emendamenti 4.7, 4.7 (testo corretto) e 4.8 (analogo al 4.9 e al 4.9 (testo 2)), che aggiungono ulteriori enti tra i possibili soggetti fondatori di *ITS Academy*. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento del relatore 4.100, che interviene sul credito d'imposta per le donazioni alle fondazioni ITS, di cui peraltro non appaiono evidenti, anche in relazione al testo, i profili di copertura finanziaria. Occorre valutare la proposta 4.100 (testo 2), la cui lettera *b*), sostitutiva del comma 6 dell'articolo 4, recepisce la condizione sul testo formulata da questa Commissione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 4.21, che estende agli iscritti ai percorsi ITS l'applicazione degli strumenti e dei servizi per il successo formativo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre verificare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 5.4 e 5.5, con particolare riguardo alla disciplina del trattamento economico e all'inquadramento contrattuale del personale utilizzato negli ITS. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 5.7, che prevede una sperimentazione triennale per l'accesso agli ITS dei diplomati nei percorsi di formazione professionale. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 5.8, che impone il reclutamento del personale degli ITS mediante concorso pubblico, con possibili profili di onerosità. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere sul testo, la proposta 6.2, che inserisce nelle commissioni di esame anche i rappresentati delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, ivi inclusa la proposta 8.3 (testo 2).

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, che inseriscono ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale *ITS Academy* deve individuare. Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 10.1 (analoga a 10.2), 10.4, 10.5 (analoga a 10.6), 10.7, 10.8 e 10.9, che intervengono sulla composizione del Comitato nazionale ITS *Academy*. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili contabili della proposta 11.1, che interviene sulle modalità di copertura autorizzando il diretto ricorso al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore del 2006. Occorre avere conferma della disponibilità delle risorse previste dall'emendamento 11.3, che innalza da 48 a 68 milioni di euro la dotazione del Fondo istituendo, valutandone anche la congruità rispetto agli oneri da coprire. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi dell'emendamento 11.4, che innalza la percentuale del nuovo Fondo destinata a specifiche finalità. Occorre valutare i profili contabili della proposta 11.5, che attribuisce le risorse del Fondo prima alle regioni, che le riversano alle fondazioni accreditate. Chiede conferma dell'assenza di effetti finanziari negativi della proposta 11.6, che modifica il criterio per la ripartizione delle risorse del Fondo. Occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'accesso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, ivi compresa la proposta 11.10 (testo 2).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.100, che inserisce tra gli enti temporaneamente accreditati anche le fondazioni ITS esistenti purché iscritte al registro delle persone giuridiche, anche ai fini della deroga ai criteri di riparto del Fondo di cui all'articolo 11. Sui restanti emendamenti e sul subemendamento 14.100/1, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2, concorda con la valutazione non ostativa della Commissione.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 3.4, nonché sulla proposta 3.3 non segnalata dalla Commissione, concordando per il resto con l'assenza di osservazioni prospettata dal relatore.

Per quanto concerne agli emendamenti riferiti all'articolo 4, esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 4.3, 4.7, 4.8, 4.9, 4.100 e 4.21. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 4.7 (testo corretto), 4.9 (testo 2). Sull'emendamento 4.100 (testo 2), si pronuncia in senso non ostativo a condizione che siano apportate una serie di modifiche, che illustra alla Commissione.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) manifesta perplessità sull'avviso contrario espresso dal Governo sulle proposte 4.7, 4.8 e 4.9, che sembrano differenziarsi dai corrispondenti emendamenti 4.7 (testo corretto) e 4.9 (testo 2) solo per aspetti di natura redazionale.

A seguito di un breve approfondimento, con la valutazione conforme del Governo, il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, prospetta l'espressione di un parere non ostativo anche sui tre emendamenti appena richiamati.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 non segnalati dal relatore, manifesta un avviso contrario sulle proposte 4.1, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.20, mentre sull'emendamento 4.10 la valutazione è di semplice contrarietà. Sulle restanti proposte, concorda con l'assenza di osservazioni prospettata dalla Commissione.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), anche in relazione alla proposta 4.18, ritiene che, al di là di una possibile formulazione poco felice, non si configurino criticità di carattere finanziario.

Il PRESIDENTE (*M5S*), dopo una breve verifica, concordando con la segnalazione testé compiuta, prospetta al riguardo l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 5, si pronuncia in senso contrario, in mancanza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non coperti, sulle proposte 5.4, 5.5 e 5.8, nonché, tra gli emendamenti non segnalati dalla Commissione, sulle proposte 5.3 e 5.6. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 5.7, nonché sulle restanti proposte.

Su richiesta della Commissione, illustra le criticità di natura finanziaria concernenti la proposta 5.8.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*), soffermandosi sulla portata normativa dell'emendamento 5.6, ritiene che siano difficilmente configurabili profili di onerosità.

Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte la rappresentante del GOVERNO, il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) e il presidente PESCO (*M5S*), la Commissione conviene sull'accantonamento dell'esame della proposta, al fine di consentire un supplemento di istruttoria.

Dopo aver dato risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata dalla senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), il presidente PESCO (*M5S*), alla luce della discussione e sulla base degli elementi forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3, 3.4, 4.1, 4.3, 4.15, 4.16, 4.17, 4.20, 4.21, 4.100, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.10 e 4.18.

Sull'emendamento 4.100 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della proposta emendativa con la seguente: "all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 5, lettera *c*), sostituire le parole: 'dalle elargizioni disposte da enti o da privati', con le seguenti: 'dalle donazioni, lasciti, legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche';

b. sostituire il comma 6 con il seguente: '6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera *c*), spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito di imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le Fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera c), sono tenute a destinare le risorse di cui presente comma con priorità al sostegno al diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a), nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi degli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del 'Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi' di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.';

c. dopo il comma 11, aggiungere il seguente: '12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.'".

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, fatta eccezione per la proposta 5.6, il cui esame resta sospeso.

L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e seguenti.».

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11 maggio 2022, già convocata alle ore 9, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria

315^a Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALFONSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REDIGENTE

(892) Felicia GAUDIANO e altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 febbraio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA informa la Commissione che, dopo approfondita istruttoria, il Governo ha raggiunto una posizione favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) del relatore. Auspica quindi che la Commissione possa a procedere con l'esame del provvedimento, una volta acquisiti i prescritti pareri.

Il senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), relatore, esprime apprezzamento per l'orientamento del Governo.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per la comunicazione e assicura che si farà portavoce presso la Commissione bilancio affinché il provvedimento venga al più presto calendarizzato in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1712) *SIRI e altri. – Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre 2021.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) interviene per chiedere aggiornamenti sull'*iter* del provvedimento e per sollecitare i Gruppi a manifestare il proprio orientamento sul testo, al fine di comprenderne le rispettive intenzioni e di procedere celermente con l'esame, riassegnando la funzione legislativa al Parlamento. Ricorda infatti che il tema dell'inclusione finanziaria, legata allo strumento del conto corrente, a maggior ragione con la progressiva limitazione dell'uso del contante, è sempre più all'ordine del giorno e può interessare qualsiasi cittadino, esposto alla mercé di istituti di credito che privano unilateralmente il cliente di uno strumento operativo che è ormai parte integrante del nucleo di diritti che connotano lo *status* di cittadini. Auspica altresì un confronto trasparente anche con gli organismi tecnici che sono di ausilio al Governo per spiegare le ragioni del disegno di legge.

Si associa la senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*).

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) condivide l'intervento del senatore Bagnai e si augura che il provvedimento venga approvato al più presto, rendendo anche pubbliche le eventuali contrarietà dei soggetti coinvolti.

Il PRESIDENTE ricorda la lunga opera di mediazione del relatore con il primo firmatario e con il Governo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA riconosce la lunghezza dei tempi intercorsi finora nel tentativo di giungere a un accordo. Ricorda quindi le varie iniziative assunte, che non sono tuttavia riuscite a raggiungere il consenso unitario necessario, anche per la delicatezza del tema, che attiene sia al rispetto della normativa antiriciclaggio sia alla certezza per le banche di operare senza il rischio di sanzioni.

Auspica tuttavia che nel prossimo confronto tra i soggetti interessati, che si terrà a breve, ossia Ministero dell'economia, Banca d'Italia e UIF, emerga una proposta concreta da portare in Parlamento per affrontare un'esigenza che è certamente oggettiva. Auspica che la Commissione voglia attendere l'esito di tale istruttoria, pur essendo autonoma nel procedere nei tempi che riterrà più opportuni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TOFFANIN (*FIBP-UDC*) interviene con riferimento al decreto-legge di contrasto agli effetti economici e umanitari della crisi ucraina (Atto Senato n. 2564), il cui esame si è concluso nella notte tra domenica e lunedì, per denunciare il mancato rispetto degli accordi intercorsi tra il Governo e il Gruppo di Forza Italia. Chiede quindi al Governo, tenuto conto che gli equilibri della maggioranza si reggono se c'è il rispetto di tutti i soggetti politici, di essere più trasparente e di anticipare l'eventuale impossibilità di accogliere le richieste politiche avanzate.

Il senatore LANNUTTI (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia l'incoerenza del Governo, che a parole parla di transizione ecologica e poi in sede di Commissioni riunite, in occasione dell'esame del decreto citato dalla collega Toffanin, ha espresso parere contrario su un emendamento volto a semplificare le procedure per l'installazione di vetrate panoramiche amovibili, che hanno anche la funzione di far risparmiare energia, nell'interesse del Paese, per trasformarlo in ordine del giorno.

Sottolinea quindi la progressiva perdita di potere del Parlamento e stigmatizza la scelta del presidente Draghi di recarsi in visita negli Stati Uniti senza alcun mandato da parte delle Camere.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) in premessa riconosce le difficoltà di gestione della fine di una legislatura, ma invita le forze politiche a salvaguardare la dignità del Parlamento nel rapporto con il Governo – in rappresentanza del quale elogia la correttezza dei sottosegretari Freni e Maria Cecilia Guerra – e, soprattutto, con i vari Ministeri, come emerso nell'esame dell'ultimo decreto-legge.

Richiama poi la confusione generata dalle scelte del Governo in materia di Superbonus e cessione dei crediti. Chiede quindi l'audizione dell'amministratore delegato di Poste Italiane per chiedere la ragione delle scelte adottate in materia, prima troppo estensive, poi troppo restrittive, che hanno portato a gravi conseguenze nei confronti delle banche e dei cittadini. Dovrà seguire poi la convocazione in audizione dei vari istituti di credito.

Tutti i Gruppi si associano alla richiesta del senatore Marino.

Il PRESIDENTE assicura che terrà conto della richiesta avanzata.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Martedì 10 maggio 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 211

Presidenza del Presidente
NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO E AUDIOVISIVO (UNITA) E DI WRITERS GUILD ITALIA, INVERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2147 (IMPRESE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE INDIPENDENTI)

Plenaria

310^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 maggio.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*), relatore, presenta e illustra una riformulazione del suo emendamento 14.100, pubblicata in allegato. Propone di fissare alle ore 17 di oggi, martedì 10 maggio, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Angrisani ha cessato di far parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato rinviato l'incontro – che si prevedeva di poter svolgere lunedì 9 maggio, a San Marino – di una delegazione della Commissione con la Commissione consiliare permanente I della Repubblica di San Marino.

Comunica inoltre che il senatore Giro propone di integrare il ciclo di audizioni informali in merito al disegno di legge n. 2147 con un'ulteriore audizione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

Il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di una proposta di deferimento di un affare assegnato concernente la promozione della scrittura a mano e della lettura su carta.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ricorda la sua proposta di indagine conoscitiva sull'impiego di *Non Fungible Token* (NFT) nel campo dell'arte.

Il PRESIDENTE assicura che, una volta conclusi l'esame del decreto-legge n. 36 del 2022, la discussione del disegno di legge n. 2333 in materia di ITS, il ciclo di audizioni informali sul disegno di legge n. 2147 in materia di imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti, nonché – come ricordato dal senatore VERDUCCI (PD) – la discussione in sede redigente dei disegni di legge n. 2285 e connessi in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca, la Commissione potrà programmare i suoi lavori tenendo conto delle proposte dei vari Gruppi parlamentari.

Intervenendo a tale riguardo, la senatrice DE LUCIA (M5S) preannuncia a sua volta una proposta di deferimento di un affare assegnato sui numerosissimi teatri chiusi spesso da molti anni, per incuria, abbandono o carenza di fondi, su tutto il territorio nazionale.

Il PRESIDENTE assicura che anche tale proposta potrà confluire tra quelle da esaminare per la programmazione dei lavori cui accennava prima.

La seduta termina alle ore 14,55.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2333 NT1**

Art. 14.

14.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

«1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni *ITS Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni *ITS Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera *a)* ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni *ITS Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

1-bis. Le fondazioni *ITS Academy* di cui alle lettere *a)* e *b)* che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 4 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

3. Il decreto di cui al comma 2 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

3-bis. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS avviene secondo quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014 così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando un quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione così come previsto dall'articolo 12, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 10 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 152

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,55

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI UNACEA – UNIONE ITALIANA
MACCHINE PER COSTRUZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AM-
BITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1679 (DELEGA AL GOVERNO PER
IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI COSTRUZIONI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI RFI-RETE FERROVIARIA ITA-
LIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL-
L'AFFARE ASSEGNATO N. 1093 (PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLE INFRASTRUT-
TURE FERROVIARIE NELLE ISOLE)*

Plenaria**271^a Seduta***Presidenza del Presidente*

COLTORTI

*La seduta inizia alle ore 16,10.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2604) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza,* approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BERUTTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il provvedimento in titolo, che reca disposizioni volte a superare le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 dopo la cessazione dello stato di emergenza, terminato lo scorso 31 marzo.

Esso incide pertanto su diversi aspetti connessi alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria e dispone la graduale rimozione delle restrizioni introdotte per il contrasto della pandemia, con particolare riferimento all'uso delle certificazioni verdi e dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al regime dell'isolamento e dell'autosorveglianza, agli obblighi vaccinali nonché alla gestione dei casi di positività all'infezione nel sistema educativo, scolastico e formativo.

Ulteriori disposizioni sono dirette a disciplinare la cessazione delle attività delle strutture emergenziali e il trasferimento dei relativi poteri ad altri organi. Viene in ogni caso salvaguardata la possibilità che, fino alla fine del 2022, con ordinanze della protezione civile o, a seconda degli ambiti, del Ministro della salute, possano essere assunte tempestivamente le misure necessarie per fronteggiare l'evolversi della pandemia.

Sono introdotte modifiche al sistema delle sanzioni e dei controlli ed è disciplinata la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali.

Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono state apportate diverse integrazioni, che tra l'altro riguardano le assunzioni della Lega italiana per la lotta contro i tumori, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le tutele per i lavoratori fragili nonché per le persone con disturbi dello spettro autistico, il conferimento di incarichi e le assunzioni del personale sanitario.

Le disposizioni di più diretto interesse per la 8^a Commissione sono contenute negli articoli 5 e 6.

In particolare, l'articolo 5 introduce nel decreto-legge n. 52 del 2021 un nuovo articolo 10-*quater* che, nel disciplinare l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, al comma 1, lettere *a*) e *b*), come modificate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prolunga fino al prossimo 15 giugno l'obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 su tutte le tipologie di mezzi di trasporto già individuate dalla normativa previgente, con eccezione per le funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciali e anche ove ubicate in comprensori sciistici, in relazione alle quali la scadenza dell'obbligo di indossare la mascherina è rimasto fissato allo scorso 30 aprile, come previsto nel testo originario del decreto-legge in esame.

Allo scopo di garantire l'efficacia delle disposizioni relative all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto dal 1° maggio fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il contenuto dell'articolo 10-*quater*, comma 1, lettera *a*), è stato recepito in un'apposita ordinanza emanata dal Ministro della salute il 28 maggio scorso.

L'articolo 6 disciplina la graduale eliminazione del *green pass* base.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse per la Commissione, il comma 5, con una novella all'articolo 9-*quater* del citato decreto-legge n. 52, ha disposto che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame fino al 30 aprile, fosse sufficiente il solo *green pass* base per l'accesso e l'utilizzo delle tipologie di mezzi di trasporto per i quali, in base alla normativa previgente, era invece necessario il possesso del *green pass* rafforzato. La nuova formulazione dell'articolo 9-*quater*, comma 1, non ha ricompreso i mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per l'accesso ai quali, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è dunque sufficiente unicamente il rispetto dell'obbligo di indossare una mascherina FFP2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo che introduce ulteriori misure urgenti volte a semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR nonché a rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Definisce inoltre una nuova disciplina per la formazione e per il reclutamento del personale del settore scolastico.

Il Capo I (articoli 1-17) reca norme per l'attuazione del PNRR in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca.

Tra i vari interventi disposti, vengono riformate le procedure per le assunzioni pubbliche, mediante l'istituzione di un portale unico del reclutamento, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e operativo dal prossimo 1° luglio, quale piattaforma per l'accesso ai concorsi banditi dalle amministrazioni per le assunzioni di personale a tempo sia determinato che indeterminato (articolo 2) e sono definite nuove regole per l'espletamento dei concorsi (articolo 3).

È previsto che nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici venga inserita una nuova sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media*, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (articolo 4).

Viene rivisto il quadro normativo sulla mobilità orizzontale ed è rafforzato l'impegno a favore dell'equilibrio di genere (articoli 5 e 6).

Tra le disposizioni volte a potenziare la capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, regionali e locali titolari di interventi inclusi nel PNRR, l'articolo 10, al comma 1, autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di incarichi retribuiti con contratti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da più di due anni. Il comma 2 ricomprende tra tali incarichi quelli di cui all'articolo 31, comma 8, del codice dei contratti pubblici (incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento), nonché, in presenza di particolari esigenze alle quali non sia possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente, l'incarico di responsabile unico del procedimento.

Il comma 3 estende le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato, previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, ai soggetti attuatori di interventi inclusi nel PNRR, mentre, sulla base del comma 4, le amministrazioni pubbliche potranno ricorrere, per il conferimento di incarichi professionali, alle modalità di selezione previste sempre dall'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno a procedere ad assunzioni di personale finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività connesse alla gestione e al controllo dei finanziamenti statali per gli investimenti dei comuni relativi a progetti previsti nel PNRR. Si ricorda che, tra tali investimenti, sono ricompresi quelli relativi ad opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, gli interventi per l'efficiamento energetico e quelli per la rigenerazione urbana.

Il Capo II (articoli 18-22) contiene le misure per l'attuazione del PNRR in materia fiscale e finanziaria. Tra le varie disposizioni, l'articolo 21 autorizza le amministrazioni titolari degli interventi a destinare al finanziamento dei Progetti Bandiera, di cui all'articolo 33, comma 3, lettera

b), del decreto-legge n. 152 del 2021, proposti dalle regioni e dalle province autonome, le eventuali risorse non assegnate ad esito delle procedure di selezione dei progetti, facendo salva la normativa in materia di utilizzo delle economie di progetto e delle risorse disponibili per la compensazione degli oneri derivanti dall'incremento dei prezzi dei materiali necessari per la realizzazione delle opere.

Il Capo III (articoli 23-27) reca misure per l'attuazione del PNRR in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, che tra l'altro riguardano la promozione della produzione e dell'impiego di idrogeno verde nonché il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli interventi per l'efficientamento energetico e la protezione antisismica conseguenti all'applicazione del *superbonus* e del *sismabonus*.

Il Capo IV (articoli 28-32) riguarda la transizione digitale.

In particolare, l'articolo 28, al fine di dare attuazione ad una riforma inclusa nel PNRR, disciplina la costituzione di una nuova società a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., finalizzata allo svolgimento, sulla base di un apposito contratto di servizio, delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni *software* e di servizi informatici, a favore di INPS, INAIL, ISTAT, Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro e altre pubbliche amministrazioni centrali.

L'articolo 29 consente di superare i limiti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi, stabiliti dall'articolo 1, comma 591, della legge n. 160 del 2019, oltre che per le spese relative all'acquisto di beni e servizi nel settore informatico come già previsto dalla legislazione vigente, anche per l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali.

L'articolo 32, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità di azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati nel PNRR e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), amplia la finalizzazione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che le risorse in esso stanziare vengano destinate alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale.

Le disposizioni del Capo V (articoli 33-37) riguardano l'attuazione del PNRR in materia di infrastrutture, beni culturali, Zone economiche speciali e Zone logistiche semplificate.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore delle infrastrutture, l'articolo 33 prevede che i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti nonché le opere e le infrastrutture connesse, necessarie o comunque indispensabili alla costruzione, alla elettrifi-

cazione e all'esercizio degli impianti stessi, finanziate, in tutto o in parte, con risorse del PNRR, del PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei, sono da considerarsi di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità ed urgenza.

Tutti gli interventi per l'elettrificazione dei porti sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata all'esito di una conferenza di servizi, promossa dall'Autorità di sistema portuale o dalla regione competente, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

L'autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico nonché titolo a costruire ed esercire gli impianti, in conformità al progetto approvato.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento non può superare i centoventi giorni, ovvero centottanta nel caso in cui sia necessario il procedimento di valutazione ambientale o la verifica di assoggettabilità sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'intervento in esame è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Missione M3C2-4, Riforma 1.3, del PNRR, che costituisce, secondo quanto riferito dalla Prima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, una delle due riforme che il MIMS deve ancora realizzare nel 2022.

L'articolo 34 inserisce il possesso della certificazione della parità di genere tra i requisiti in base ai quali, nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia provvisoria che gli operatori economici sono tenuti a prestare in sede di offerta, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del codice dei contratti pubblici, è ridotto del 30 per cento. Le amministrazioni aggiudicatrici dovranno inoltre indicare nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti il maggiore punteggio attribuito all'offerta concernente beni, lavori o servizi che implichi l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della relativa certificazione.

L'articolo 35 precisa che le misure di semplificazione previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei si applicano anche agli investimenti pubblici suddivisi in lotti funzionali.

Il Capo VI (articoli 38-40) contiene misure per l'attuazione di talune linee progettuali previste nel PNRR in ambito turistico, con le quali, tra l'altro, le disposizioni relative agli interventi per il Giubileo 2025, introdotte dalla legge di bilancio 2022, vengono integrate ai fini della realizzazione degli investimenti collegati al progetto *Caput Mundi-Next generation UE* per grandi eventi turistici.

Il Capo VII (articoli 41-43) riguarda la giustizia, mentre il Capo VIII (articoli 44-47) definisce gli interventi nel settore dell'istruzione.

Il Capo IX (articoli 48-50) contiene le disposizioni finali.

Tra queste, l'articolo 48 prevede l'abrogazione di diverse disposizioni vigenti, talune delle quali riferite a materie di competenza della 8^a Commissione.

In primo luogo, viene abrogato l'articolo 13-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 112 del 2015, di attuazione della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico, nei quali si prevede l'istituzione di un sistema comune di informazione e di biglietteria integrata in relazione ai servizi di trasporto di passeggeri che si svolgono in condizioni di libero mercato e non soggetti a contribuzione pubblica, nonché la sua estensione agli altri servizi di trasporto passeggeri. La relazione illustrativa evidenzia che le previsioni della disciplina europea sul sistema comune di informazione e biglietteria integrate hanno carattere meramente facoltativo e che, al contempo, servizi di tale tipologia sono in realtà già forniti sulla base di appositi accordi commerciali tra gli operatori. A seguito di tali considerazioni, nonché della valutazione dell'onerosità finanziaria della eventuale gestione del sistema di informazione e biglietteria integrata da parte di un soggetto pubblico, viene pertanto disposta l'abrogazione delle suddette disposizioni.

Viene inoltre abrogato l'articolo 59, comma 1, lettere *l*), *q*) e *r*), del decreto legislativo n. 229 del 2017, nel quale si prevede che, con il regolamento di modifica della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, si proceda a definire l'organizzazione e il funzionamento dell'Anagrafe nazionale delle patenti nautiche, a disciplinare il controllo dello Stato di approdo sulle unità da diporto utilizzate a fini commerciali battenti bandiera diversa da quella italiana, nonché ad individuare le procedure e le modalità per l'accertamento del tasso alcolemico dei conduttori di unità da diporto. In base a quanto riportato nella relazione illustrativa, l'abrogazione di tali disposizioni dipende dal fatto che si tratta di materie già disciplinate dalla legislazione vigente.

Infine, viene abrogato l'articolo 11, comma 9, lettera *a*), del decreto legislativo n. 237 del 2021, nel quale si prevede di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 24 del 1998 in relazione alla disciplina del riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzioni di navi per il trasporto di merci e persone nel settore della navigazione interna. La relazione illustrativa sottolinea che tale materia è stata interamente disciplinata dal decreto legislativo n. 237 e che non sussistono pertanto esigenze di coordinamento che giustifichino l'intervento di coordinamento previsto nella disposizione di cui si chiede l'abrogazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 10 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 372

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA COOPERATIVA LATTERIA SOLIGO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)

Plenaria

231^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI (*L-SP-PSd'Az*) in sostituzione del relatore Taricco illustra il decreto-legge in esame, assegnato in sede referente

alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), che viene esaminato in prima lettura dal Senato.

Il provvedimento è composto da 50 articoli, suddivisi in nove capi, che recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e in materia di turismo, nonché disposizioni in materia di transizione digitale, di giustizia e di istruzione.

Per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, segnala anzitutto i commi 4 e 5 dell'articolo 23.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. In particolare, per effetto di tale novella le concessioni di derivazioni per uso irriguo, oltre a dover tener conto dei profili già previsti – vale a dire delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo se necessario specifiche modalità di irrigazione – dovranno altresì privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua. La norma, come specificato dalla Relazione governativa, è diretta alla realizzazione della Missione del PNRR denominata «Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati».

Il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende altresì anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del Ministero della transizione ecologica, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque. La norma, come specificato dalla Relazione, è diretta alla realizzazione della Missione del PNRR denominata «Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico».

Segnala poi l'articolo 27, che prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). Tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle

malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).

Segnala infine il capo VI del decreto-legge (articoli 38-40), recante misure per l'attuazione del PNRR in materia di turismo. In particolare l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha disposto l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI, in attuazione della Misura del PNRR «Sostegno alla nascita e consolidamento delle PMI Turismo». L'articolo integra la previsione per cui nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche. Al fine di assicurare l'immediata operatività della misura, si dispone che il consiglio di gestione opera anche nelle more dell'attuazione di tale previsione (dunque, anche in attesa della designazione del predetto rappresentante). Come evidenziato dalla Relazione, la norma è quindi diretta ad evitare che, nelle more di tale designazione, sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro (n. 215)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il presidente VALLARDI ricorda che in una precedente seduta, d'accordo con il relatore, si è convenuto di considerare concluso il ciclo di audizioni programmate sull'argomento.

Il relatore DE BONIS (*FIBP-UDC*) presenta ed illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, in cui ha dato conto delle principali risultanze emerse nel corso delle audizioni svoltesi in Commissione sull'argomento.

Invita pertanto i colleghi a far pervenire eventuali osservazioni e rilievi utili ai fini della definizione di una proposta ampiamente condivisa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 215

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare sulle problematiche riguardanti gli aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro;

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premessi che:

il grano duro (nome scientifico: *Triticum durum*) è la principale varietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *Made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all’estero;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all’origine e una qualità spesso inferiore con vari problemi di natura tossicologica legati alle importazioni da paesi terzi;

il conflitto in Ucraina sta dimostrando quanto sia strategico questo comparto per la nostra sicurezza alimentare;

nonostante la domanda del prodotto finito – la pasta – si mantenga sempre elevata sia sul mercato interno che su quello internazionale, la domanda d’acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi i quali, in assenza di adeguati aiuti comunitari, spesso scendono a livelli ormai non più remunerativi per gli agricoltori, determinando una notevole crisi del comparto;

il prezzo è solo in apparenza definito da un mercato globale in un contesto internazionale instabile;

in realtà l’uso strategico della leva import-export induce all’importazione di grano duro dall’estero, spesso di qualità inferiore a quello nazionale e con vari problemi di natura tossicologica, dato il più ampio impiego di pesticidi che molti Paesi esportatori consentono, rispetto alle norme molto più restrittive adottate dall’Europa e dall’Italia;

le rilevazioni dell’ISMEA registrate all’avvio dell’esame del presente Affare assegnato n. 215 mostravano che i prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali piazze di scambio) erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

anche l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) in audizione ha dichiarato: «Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori.»;

attualmente, oltre alla scarsità di materie prime – determinata anche dalla guerra in Ucraina – stiamo assistendo a gravi fenomeni di speculazione finanziaria dei prezzi medi all'origine del grano duro e a forti divari rispetto alle semole e alla pasta: è in atto una speculazione di guerra;

l'impennata delle quotazioni non sta riguardando solo i *futures* sulle *commodity* cosiddette «*hard*», come petrolio, gas naturale, nickel e altri minerali preziosi, ma anche gli strumenti derivati sulle *commodity* «*soft*», come soia, olio di palma, mais e grano; sul *Chicago Board of Trade*, la principale borsa mondiale di derivati, i contratti *futures* sul grano più scambiati hanno toccato una valutazione pari a 9,3475 dollari per *bus-hel* ai massimi dal 2012;

l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole ed energetiche sui mercati internazionali ha acceso un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati. Ciò al fine di rendere più stabili i redditi degli agricoltori e di costruire un sistema di protezione efficace ed efficiente;

la retorica della guerra in Ucraina, inoltre, è stata utilizzata ad arte per giustificare rincari che non hanno ragione di esistere almeno sul grano: il frumento duro non arriva dall'Ucraina né dalla Russia se non, nel caso di quest'ultima, in maniera del tutto marginale. Nel 2021 l'Italia si è approvvigionata dal Canada, Grecia, Usa, Francia e Kazakistan;

per il frumento tenero i rincari delle farine prodotte per pane e biscotti potrebbero solo in apparenza essere più giustificati. Pur essendo la Russia e l'Ucraina tra i principali paesi esportatori del mondo, non lo sono per l'Italia che nel 2021 ha acquistato prevalentemente da Ungheria, Francia, Austria, Croazia, Germania e solo una piccola parte dall'Ucraina. Ciò dunque non giustifica tutto l'allarmismo mediatico, in quanto per il tenero i mercati di approvvigionamento sostitutivi sono molteplici (Usa, Canada, Francia, Argentina, Germania);

i dati ISMEA dei prezzi all'origine per il frumento, le semole e la pasta sono esplicativi di questo fenomeno speculativo. Infatti, i prezzi medi mensili, franco magazzino, IVA esclusa (media di tutte le piazze rilevate) sono i seguenti: giugno 2021: frumento duro fino nazionale 276,62 euro alla tonnellata; semole di frumento 412,10 euro alla tonnellata; pasta

di semola secca 1,32 euro al chilo; luglio 2021: frumento duro fino nazionale 307,20 euro alla tonnellata; semole di frumento 435,64 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,34 euro al chilo; agosto 2021: frumento duro fino nazionale 369,44 euro alla tonnellata; semole di frumento 535,30 euro alla tonnellata; pasta di semola secca 1,36 euro al chilo; settembre 2021: frumento duro fino nazionale 483,08 euro alla tonnellata; semole di frumento 672,55 euro alla tonnellata; pasta di semola secca non disponibile;

la necessità, quindi, di rivedere i meccanismi di *governance* del settore è emersa anche nelle riunioni del Tavolo grano-pasta, che si tengono ormai dal giugno 2019 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

le imprese agricole sono l'unica categoria che subisce un prezzo imposto dagli acquirenti (commercianti, grossisti, molini e pastifici) con maggiore potere contrattuale. È indubbio che l'agricoltura paghi il prezzo della sua frammentazione e l'insufficiente organizzazione nei rapporti con l'industria e la distribuzione, in particolar modo quando le imprese agricole si presentano sul mercato individualmente, con la conseguenza di vedere costantemente crescere i costi e ridurre i ricavi;

i contratti di filiera, in tale contesto, non hanno rappresentato una risposta efficace al problema. Nel 2018 tali contratti hanno interessato solo il 15,7 per cento della superficie totale, mentre nel 2019 la superficie è scesa al 15,1 per cento. Nonostante la garanzia di una collocazione e remunerazione certa del prodotto agricolo (se vogliamo quella «garanzia di prezzo e di mercato» che decenni fa era assicurata dalla politica agricola comune e che oggi incentiva la messa a riposo), questo strumento non ha intercettato più del 15 per cento del mercato;

il sistema d'incentivi previsto dal Ministero e le norme tecniche imposte nei contratti di filiera, pur favorendo l'acquisto del grano italiano, condizionano la libertà di mercato e, inoltre, tendono a ripartire le fonti di approvvigionamento e i mercati; l'ancoraggio dei contratti di filiera alle borse merci locali, in particolare Foggia ed Altamura (Bari), «altera il processo di formazione dei prezzi». È utile ricordare, a tal proposito, che il TAR della Puglia ha pubblicato una sentenza di annullamento dei Listini Prezzi del Grano emessi dalla Camera di Commercio di Foggia, per un intero biennio (16 settembre 2019 n. 01200/2019), rendendo «nulli» così anche tutti i contratti di filiera fin lì sottoscritti; il regime italiano così strutturato ed incentivato non consente di escludere che il prezzo minimo imposto dagli industriali agli agricoltori pregiudichi il vantaggio concorrenziale: le filiere, dunque, fissano prezzi minimi e massimi contro le regole dell'Unione europea;

secondo i dati Agea, per la campagna 2018 sono state raccolte 14.734 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 202.952,28 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.280.000 ettari). Il massimale disponibile degli aiuti era

pari a 20 milioni di euro, che ha determinato un incentivo pari a 100 euro per ettaro. Per la campagna 2019 sono state raccolte 13.327 domande di aiuto, per una superficie totale adibita a contratti di filiera pari a 185.728,66 ettari (a fronte di una superficie complessiva a grano duro di 1.220.000 ettari). Il massimale disponibile era pari a 10 mln di euro, il contributo riparametrato è stato di 54 euro per ettaro;

incrementare la competitività e sostenibilità del grano duro attraverso le filiere fa arretrare il granaio d'Italia. Il Mezzogiorno è il più grande bacino mondiale di grano duro sotto il profilo qualitativo, in particolare tossicologico, dovuto alle condizioni climatiche. Non può essere obbligato a sottoscrivere dei contratti capestro, ma deve diventare un punto di forza nello scenario competitivo mondiale, come è accaduto negli Stati Uniti. Infatti, l'unica parte del mondo dove insistono analoghe condizioni climatiche è l'area del *Desert Durum*, ma nessuno sinora ha voluto porre l'accento sui nostri punti di forza né sui prezzi riconosciuti ai produttori di grani americani senza DON e senza glifosato;

per una svolta vera verso il granaio d'Italia si rende necessario istituire un Marchio per il grano duro del Sud d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California;

giòva ricordare a questo punto l'accresciuta attenzione anche da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verso questo rilevante settore dell'economia nazionale, che risulta ancora più evidente se si considera l'attività istruttoria svolta. Nel 2020 sono stati chiusi diversi procedimenti che riguardano direttamente la filiera del grano duro, relativi tanto alla tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali scorrette poste in essere dalle imprese, quanto alla repressione di comportamenti iniqui nei rapporti tra le imprese, connessi ai significativi squilibri di forza contrattuale esistenti lungo la filiera;

l'Autorità ha ripetutamente fatto ricorso a tale potere di *enforcement* - e continuerà a farlo in futuro - nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, simili condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma - ed è questo che più rileva in un'ottica pro-concorrenziale - possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

in questa direzione, la costituzione della Commissione unica nazionale (CUN) sperimentale del grano duro rappresenta sicuramente uno strumento valido di garanzia della trasparenza nella formazione dei prezzi e degli equilibri di mercato, equilibrio che si può ottenere solo attraverso la risultante delle singole contrattazioni reali degli operatori di mercato. Ma, allo stato attuale della situazione, con una economia da guerra che sta facendo salire vorticosamente i prezzi dei cereali, i cui effetti negativi si riflettono, in particolare, sui consumatori, occorre che la Commissione unica nazionale abbandoni la fase sperimentale e diventi effettiva;

con la CUN del grano duro effettiva, lo Stato interverrebbe a regolamentare un mercato poco trasparente, ma strategico per il nostro Paese, quale materia prima per produrre pasta e pane, in un momento in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata con fenomeni speculativi;

la partecipazione ampia alla CUN delle aziende del Centro/Sud dell'Italia, dove è maggiore la produzione nazionale, fa sì che Foggia sia per legge la sede più appropriata per la CUN del grano duro che, dopo la fase sperimentale, sostituirà le borse merci e servirà a monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro. È auspicabile, pertanto, che non vi siano tre tipologie di prezzo basate su criteri geografici in contrasto con le finalità della CUN, che istituisce proprio un mercato unico, ma su criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori;

di recente è stato istituito il Registro Telematico dei Cereali e loro farine e semole, meglio conosciuto come Granaio Italia, che ha l'obiettivo di monitorare costantemente l'andamento delle disponibilità nazionali di cereali. Nel Registro devono essere annotate le operazioni di carico e scarico di tali merci. È prevista una fase sperimentale fino al 31 dicembre 2023, e a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai soggetti che, essendovi obbligati non istituiscono il Registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 a 4.000 euro;

rilevato che:

il comparto nazionale del grano duro lavora ai limiti del sottocosto ormai da anni ed i benefici economici per gli agricoltori risultano negativi, essendo il costo di produzione maggiore dell'incasso. Ne consegue che gli ultimi produttori agricoli del settore sono in forte sofferenza e per continuare a sopravvivere, retribuiscono solo le spese extra-aziendali (salari, spese varie, imposte), rinviando a tempi migliori il compenso spettante agli altri fattori produttivi. Pertanto, in tale precaria situazione, qualunque altra turbativa di bilancio (aumento del costo del carburante, dell'imposizione fiscale, ecc.) conduce inevitabilmente al fallimento totale delle aziende rimaste in attesa di interventi di sostegno; ciò non solo impedisce il rilancio della produzione italiana, ma mette in luce le gravi patologie;

il segno della debolezza della politica agraria e cerealicola italiana è comprovata, oggi, anche dalle aste sui terreni ISMEA. Molti terreni, acquistati con patto di riservato dominio, sono tornati in possesso di ISMEA in quanto chi li possedeva, a causa della bassa redditività o delle calamità, non è riuscito a far fronte ai debiti contratti, ivi comprese le rate del mutuo;

la Commissione europea risponde alla crisi del settore agricolo conseguente alla guerra Russia-Ucraina con un mix di interventi a breve e a medio termine per salvaguardare la sicurezza alimentare mondiale e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari per aiutare agricoltori e consumatori dell'UE. All'Italia spetta un contributo di 48 milioni di euro e 200mila ettari da seminare, ma in Italia ce ne sono almeno il triplo incolti

soprattutto al Sud, per i quali si rende necessario un Piano di riordino fondiario e un sostegno più equo con maggiori aiuti diretti ai produttori;

acclarato che:

la PAC fu concepita per fare in modo che mai più ci fosse scarsità di cibo, in particolare di cereali, e che ci fosse un equo reddito per le popolazioni rurali. Adesso che in Europa si corre il rischio che la crisi ucraina metta a repentaglio gli approvvigionamenti per la trasformazione si è capito, all'improvviso, che è più saggio puntare sull'autosufficienza alimentare, quantomeno entro un perimetro europeo;

occorrerebbe però rimuovere le contraddizioni di fondo nella nuova PAC, che da una parte chiede di dare impulso alle produzioni cerealicole e dall'altra tende a far ritirare superfici dalla produzione, riducendo i trasferimenti del primo pilastro. Si ricorda che, in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben 244 rilievi tra inviti a correggere, modificare e completare nelle parti mancanti. La Commissione invita l'Italia a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti e nel frattempo è pronta ad autorizzare il trasferimento dai programmi di sviluppo rurale (fino ad un massimo del 5 per cento) al capitolo degli aiuti diretti, da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto russo-ucraino;

in particolare Bruxelles chiede al governo italiano «una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva» per favorire gli imprenditori delle aree rurali meridionali;

le scelte di convergenza interna e redistribuzione sono, invece, limitate al minimo richiesto dalle regole UE. I pagamenti accoppiati in molti settori, come il grano, sollevano preoccupazioni per quanto riguarda l'efficacia della strategia per migliorare la distribuzione e l'obiettivo dei pagamenti diretti;

per incentivare la messa a coltura di nuove superfici agli agricoltori occorre innalzare il pagamento accoppiato ad almeno mille euro per ettaro. Solo assecondando l'invito di Bruxelles e dei nostri produttori il Paese riuscirebbe ad attuare una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva che andrebbe a vantaggio anche delle aree rurali più bisognose, viste le gravi esigenze di sviluppo di queste aree e le limitate misure proposte nel Piano e da altri fondi per affrontarli;

una più ambiziosa convergenza interna e redistributiva si tradurrebbe in una maggiore attenzione al Sud e alle aree interne oggi spopolate. Sta proprio qui il senso di tutte le politiche sulla convergenza;

tenuto conto che:

l'Italia produce circa 4 milioni di tonnellate annue di grano duro. È il primo produttore in Europa e il secondo al mondo (dopo il Canada). Questo dato esprime la vocazione del paese nel settore. Tuttavia la produzione italiana di grano duro tende ad essere ingiustamente declassata sotto

il profilo qualitativo, pur essendoci quelle condizioni pedoclimatiche ideali per un buon grano e produzioni di alta qualità. Del resto, il grano importato dal Canada è prevalentemente quello delle categorie più basse (3, 4 e 5), che non trovano mercato all'interno del paese nordamericano e che arrivano con prezzi notevolmente inferiori ai prezzi interni;

l'industria nazionale ha bisogno circa di 5,8 milioni di tonnellate di grano duro a fronte dei 4 prodotti in Italia. Questo bisogno non è per soddisfare il consumo interno, ma è dovuto alla ingente esportazione. Infatti i della pasta consumata in UE è di produzione italiana. La nostra agricoltura potrebbe avvantaggiarsi di questo bisogno dell'industria grazie a un impiego di grano italiano per la pastificazione. Sarebbe possibile far risalire la produzione interna di grano duro, che è andata progressivamente diminuendo nonostante l'aumento dei consumi;

la *leadership* italiana del grano duro si conferma anche nel settore biologico. Tra i cereali biologici coltivati in Italia il grano duro è il primo cereale. La recente approvazione della legge sul biologico (legge 9 marzo 2022, n. 23) risponde alla richiesta sempre più pressante di un'agricoltura compatibile con l'ambiente, sostenibile, sana e salubre. I dati hanno rilevato una crescita dei terreni agricoli coltivati con il metodo dell'agricoltura biologica e delle vendite al dettaglio dei prodotti biologici;

il settore dell'agricoltura biologica è infatti un settore importante. Lo è in Europa, con oltre 16,5 milioni di ettari coltivati. Lo è in Italia, come è stato recentemente ribadito da un'importante Relazione della Corte dei Conti (maggio 2022). Nel nostro Paese, infatti, si contano oltre 2 milioni di ettari coltivati; il 3 per cento di crescita negli ultimi due anni; una crescita che supera i 50.000 ettari all'anno di coltivazione biologica; il 16 per cento della superficie agricola utilizzata in Italia ad agricoltura biologica; una crescita sul mercato e nei consumi dei cittadini del 105 per cento negli ultimi otto anni. Nel solo 2020, anche a causa delle vicende legate al Covid-19, il consumo del biologico è cresciuto nella grande distribuzione organizzata (GDO) e nei discount di oltre il 20 per cento. Tutto questo avviene in un contesto nel quale l'Unione europea, con il *Green deal europeo* e come *Farm to Fork*, si pone l'obiettivo di arrivare nei prossimi anni al 25 per cento di superficie coltivata ad agricoltura biologica avendo chiaro che per molti territori del nostro Paese questo modello agricolo è la loro prospettiva, perché senza questo metodo di agricoltura biologica molti territori, soprattutto quelli marginali di collina povera e pedemontana, non avrebbero nei fatti una prospettiva economicamente sostenibile;

l'Unione europea conta di investire a partire dall'anno prossimo oltre 40 milioni di euro nella promozione del metodo dell'agricoltura biologica, perché ravvede in questa tipologia di agricoltura uno strumento per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità e per un'agricoltura più sostenibile. E lo farà con un piano d'azione che punta a sostenere i consumi e ad aumentare la produzione e la conversione sul territorio di tutta l'Europa;

rilevato ancora che:

è possibile salvaguardare la produzione italiana, ma anche l'interesse del cittadino consumatore. Il prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione riduce progressivamente la coltura di grano duro in Italia e lascia spazio a produzioni estere di basso prezzo perché inquinate da glifosato e tossine. I termini di tossicità per pesticidi (soprattutto glifosato) e DON vanno considerati in relazione ai forti consumi italiani di pasta. Un italiano consuma in media 23 kg di pasta l'anno rispetto ai 3,5 dell'Inghilterra o agli 8 della Francia. La quantità di tossine ammesse in UE è invece calcolata sulla media dei consumi europei, per questo non garantisce il consumatore italiano, a causa dei suoi consumi superiori di 3 o 4 volte gli altri paesi europei;

non vi è dubbio, pertanto, che il grano duro d'importazione contiene glifosato, sostanza potenzialmente cancerogena. È urgente disporre l'intensificazione delle attività di controllo e monitoraggio, con specifico riferimento al traffico commerciale e alle connesse operazioni, in tutte le infrastrutture portuali italiane, in particolare nei porti della Puglia e della Sicilia dove sbarcano navi contenenti grano duro proveniente dall'estero con residui di glifosato dovuti ad impiego in pre-raccolta per favorire la maturazione artificiale, pratica vietata in Europa e in Italia a seguito di specifici provvedimenti (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2016 e decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016) che recepiscono il principio di precauzione;

come ribadito in audizione sul presente Affare assegnato n. 215 dal Prof. Dinelli, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL) dell'Università di Bologna, l'Europa già da anni avrebbe dovuto quanto meno imporre una moratoria sull'uso del glifosato. Nei dossier di registrazione è stato riportato che la persistenza nei terreni del glifosato sia limitata a qualche settimana, mentre lavori indipendenti mostrano una persistenza molto superiore. *L'Agency for the Research on Cancer (IACR)* ha classificato il *glyphosate* come sostanza di tipo IIa ovvero «sospetto cancerogeno». In un recente lavoro pubblicato nel 2021 sulla rivista «Sustainability» viene evidenziato come gli erbicidi a base di *glyphosate* non siano in grado di soddisfare nessuno dei quattro principi cardine della sostenibilità agricola ovvero promuovere un approccio agroecologico, proteggere il suolo e le risorse naturali della terra, proteggere la biodiversità, migliorare la vita e la salute degli agricoltori e dei consumatori di prodotti agricoli;

numerosi studi scientifici nazionali ed internazionali hanno oramai prodotto una mole enorme di evidenze scientifiche sulla dannosità per la salute umana e ambientale del glifosato, anche in quantità ridotte. Tra questi, gli studi dell'Istituto Ramazzini, che ha già pubblicato undici ricerche sulle conseguenze dell'erbicida sulla salute umana: dai risultati emerge che dosi, anche basse, di glifosato, considerate sicure per gli esseri umani, possono agire come interferenti endocrini, avere effetti tossici sulla riproduzione e danneggiare il DNA delle cellule, oltretutto accelerare le

mutazioni tumorali. Uno studio recente dello stesso Istituto ha evidenziato un'alterazione sui funghi che abitano nel nostro intestino, con il rischio di formazione di malattie anche croniche;

sulla questione della contaminazione della granella di frumento duro con micotossine di origine fungina (prima fra tutti la tossina denominata DON, prodotta da patogeni fungini agenti causali della cosiddetta «fusariosi della spiga»), il Prof. Ritieni, del Dipartimento di Farmacia dell'Università Federico II di Napoli, ha ribadito che a parità di altre condizioni colturali, i fattori ambientali e, in particolare, il ciclo vegetativo della coltura svolgono un ruolo rilevante. Gli ambienti naturalmente vocati al frumento duro, come gran parte del Sud Italia, rendono molto minore l'incidenza di tale patogeno. Nel Nord America il DON è la micotossina più prevalente 83 per cento contro il 64 per cento in Europa. Il valore medio di DON presente nei grani duri italiani è molto basso come riportato dal progetto MICOCER. È fondamentale perseguire l'obiettivo della qualità attraverso la scelta della materia prima migliore, il modo in cui viene lavorata e la consapevolezza di chi sceglie cosa consumare. La qualità aiuta molto il nostro microbiota (secondo cervello) ed ha effetti positivi sul welfare. Attenzione dunque la revisione dei limiti di micotossine (tornare indietro sul DON) particolarmente presente nel grano di importazione;

dalle audizioni è anche emersa l'importanza dell'effetto *cocktail* terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del DON e del glifosato;

la crisi ucraina ha fatto emergere con maggiore forza il tema della sicurezza alimentare. Se è vero che «l'UE è ampiamente autosufficiente per molti prodotti agricoli» ad eccezione di prodotti «specifici che possono essere difficili da sostituire (rapidamente)», per i produttori l'emergenza esiste e va affrontata nell'immediatezza per evitare che le aziende chiudano e che nel medio periodo i consumatori non riescano a trovare o a permettersi prodotti essenziali. Un'eventuale autorizzazione all'importazione e alla produzione di cereali OGM o con livelli di pesticidi più alti di quelli attualmente consentiti per far fronte all'emergenza, comprometterebbe la salute dei consumatori e renderebbe l'agricoltura europea sempre meno resiliente e più dipendente da altri Paesi;

al fine di differenziare e valorizzare il prodotto italiano all'origine, per un vero Granaio d'Italia sarebbe opportuno predisporre nella Commissione unica nazionale (CUN grano duro) una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di: micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi (molto utilizzati nella conservazione post-raccolta), metalli pesanti e radioattività. Tale Griglia, se opportunamente calibrata e supportata da dati di mercato «tempestivi» (Consumi, Import-Export, Produzione, Scorte, Prezzi Internazionali) rappresenterebbe l'unico strumento ufficialmente riconosciuto per definire le classi qualita-

tive del grano duro sotto il profilo tossicologico a beneficio dei consumatori e dei produttori italiani. Infatti, solo attraverso strumenti moderni è possibile consentire una valorizzazione dei grani di qualità con cui permettere alle aziende agricole italiane di rimanere sul mercato;

all'interno dell'UE l'Italia meridionale ha le migliori condizioni per una buona produzione. Se riuscissimo a far riconoscere queste qualità merceologiche, invece che privilegiare solamente la percentuale di proteine, avremmo modo di apprezzare adeguatamente l'alta qualità salutare dei nostri grani. In assenza di parametri di prezzo su questi elementi, ad essere danneggiati sono i nostri produttori, che eccellono in questa qualità di grande importanza, ma non riconosciuta dal mercato. Il Canada, per esempio, ha suddiviso in cinque categorie merceologiche il grano duro, valorizzando le prime ed esportando a basso prezzo le seconde, costituite da cariossidi più danneggiate e quindi più soggette ai fattori inquinanti;

le analisi doganali per verificare l'arrivo di grano inquinato servirebbero a tutelare e preservare la salute dei cittadini. Trascurare tali verifiche permette oggi l'arrivo di merci inquinate, soggette alla pratica illecita delle miscele successive con grani italiani per renderle legali appena sotto la soglia massima ammessa dalla legge. È necessario intensificare i controlli e renderli più stringenti e rigorosi – in ossequio alla normativa europea e nazionale di cui al Regolamento (UE) n. 2016/1313, recepito dal decreto del Ministero della salute del 9 agosto 2016, ma mai applicato con apposite circolari dai dirigenti degli uffici periferici USMAF – prelevando i campioni da ogni stiva, affidandoli a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio effettuati,

per quanto premesso, considerato e rilevato, alla luce degli approfondimenti svolti dalla Commissione Agricoltura attraverso le varie audizioni con i principali attori della filiera,

impegna il Governo:

1) a valutare la possibilità di aumentare in modo significativo la produzione interna di grano duro attraverso l'utilizzo delle risorse a disposizione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da ultime quelle stanziare con la legge di bilancio 2022, così come le risorse del PNRR, del Fondo complementare e della PAC, considerato che in merito al Piano strategico sulla PAC 2023-2027 presentato a Bruxelles il 31 dicembre 2021, la Commissione europea ha inviato all'Italia un documento che contiene ben 244 rilievi tra inviti a correggere, modificare, completare nelle parti mancanti e a rivedere la propria strategia per garantire una distribuzione più equa e mirata dei pagamenti diretti;

2) ad intraprendere iniziative volte al ritorno ad un vero Granaio d'Italia, aggiornando il Piano cerealicolo nazionale affinché tuteli gli agricoltori operanti nel settore dei cereali, che devono vedersi garantite la sostenibilità economica, la redditività e la possibilità di valorizzare il grano duro di origine italiana, sfatando il falso mito della superiorità del grano estero per la pasta di qualità;

3) ad istituire, in Italia, un Marchio per il grano duro del Sud d'Italia, sul modello di quello istituito negli Stati Uniti d'America per il *Desert Durum*, che viene coltivato in Arizona e in California, affinché possa essere garantita una materia prima salubre, evitando così l'effetto cocktail terribile moltiplicatore degli effetti nocivi del DON e del glifosato;

4) ad attuare misure economiche a sostegno dei produttori di grano duro, attualizzando gli incentivi PAC previsti in passato. A tal fine si rende necessario incrementare il contributo PAC per ettaro portandolo ad euro mille. I fondi necessari andrebbero reperiti nel secondo pilastro per essere trasferiti con un aiuto accoppiato al primo, così compensando i produttori per lungo tempo penalizzati in questo comparto. Questo conterrebbe di molto le oscillazioni dei mercati finanziari e riequilibrerebbe i rapporti tra i produttori e i trasformatori. Inoltre, attraverso piani strategici di medio-lungo periodo, si impegna il Governo ad individuare il contesto ottimale perché gli operatori trovino le condizioni migliori per continuare ad investire in un segmento così strategico per il nostro Paese;

5) a tenere alta l'attenzione e vigilare affinché non ci siano asimmetrie nelle relazioni commerciali inter-filiera, in conformità con l'articolo 62 del decreto-legge n. 1/2012 e la Direttiva sulle pratiche sleali, tutelando la parte agricola, spesso anello più debole del mercato, con l'ausilio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha ripetutamente fatto ricorso al potere di *enforcement* nella convinzione che, in un settore strutturalmente caratterizzato da un tessuto produttivo fortemente frammentato e dall'esistenza di significative asimmetrie di potere contrattuale nei rapporti lungo la filiera, le condotte inique non soltanto danneggiano indebitamente gli operatori più deboli, ma possono minare nel lungo periodo la competitività e la spinta ad innovare, con evidente pregiudizio in termini di crescita e benessere collettivo;

6) ad accelerare il processo perché la CUN del grano duro, ancora in fase sperimentale, diventi effettiva, al fine di sostituire definitivamente lo strumento desueto delle borse merci e monitorare correttamente i prezzi di mercato del grano duro sulla base di criteri qualitativi (reologici e tossicologici), nell'interesse dei consumatori e dei produttori. Sarebbe opportuno predisporre, nell'ambito della CUN, una Griglia di valutazione volta a definire classi di qualità, quale strumento in grado di differenziare le caratteristiche della granella, non solo sulla base dei parametri merceologici come il peso ettolitrico, l'umidità e il contenuto proteico, e reologici, quali le peculiarità del glutine, ma anche sulle base delle caratteristiche chimiche e microbiologiche intese come contenuto di micotossine, residui di erbicidi quali il glifosato, pesticidi e metalli pesanti. Solo così si potranno superare le attuali tre tipologie di prezzo territoriali, che appaiono in contrasto con le finalità e lo spirito della CUN che istituisce un mercato unico nazionale;

7) a prevedere un maggiore investimento di risorse, così come fa anche l'Unione europea, nella promozione e produzione del metodo dell'agricoltura biologica, la quale è uno strumento fondamentale per la lotta ai cambiamenti climatici, per la tutela e la salvaguardia della biodiversità

e per un'agricoltura più sostenibile, nonché a valorizzare i grani antichi, oltre a quelli biologici, perché dispongono di nicchie di mercato in continua espansione;

8) a rafforzare, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i controlli nei principali porti italiani al fine di contrastare l'arrivo da Paesi terzi di grano di bassa qualità;

9) ad affrontare una volta per tutte la questione dell'abbassamento dei limiti per le micotossine (DON) presenti nel grano e nei suoi derivati, tenendo conto della profonda differenza tra un adulto e un bambino, che non smette di essere tale al compimento del terzo anno di vita;

10) a scongiurare un'eventuale autorizzazione all'importazione e alla produzione di cereali OGM o con livelli di pesticidi più alti di quelli attualmente consentiti per far fronte all'emergenza. Tale autorizzazione comprometterebbe la salute dei consumatori e renderebbe l'agricoltura europea sempre meno resiliente e più dipendente da altri Paesi;

11) a rivedere le norme di campionamento sulle navi, prevedendo analisi diffuse su ogni nave e su ogni stiva di grano, affidandole a laboratori accreditati e rendendo noti gli esiti delle analisi e del monitoraggio alle associazioni di tutela dei produttori e dei consumatori;

12) ad attivarsi presso le sedi europee affinché vengano definite norme comuni che rendano obbligatoria l'indicazione dell'origine del frumento duro sulle confezioni di pasta, anche al fine di contrastare *dumping* e forme di concorrenza sleale tra i vari Stati europei.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 373

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria**229^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Durnwalder ha riformulato l'emendamento 18.9 in un testo 2, pubblicato in allegato. Il testo originario si intende conseguentemente ritirato.

Comunica inoltre che – come preannunciato – sono pervenute le seguenti riformulazioni, concordate dai Gruppi con i relatori e il Governo. Si tratta delle proposte 1.2 (testo 2), 3.8 (testo 2), 3.8 (testo 3), 4.10 (testo 2), 5.12 (testo 2), 6.13 (testo 2), 10.17 (testo 2), 13.6 (testo 2), 15.5 (testo 2), 17.13 (testo 2), 29.6 (testo 2) e 31.1 (testo 2), tutte allegate al resoconto

I testi originari di tali emendamenti si intendono conseguentemente ritirati.

Informa quindi che relatori hanno ritirato l'emendamento 8.0.100 in virtù dell'approvazione dell'emendamento 17.0.19 (testo 2), di analogo contenuto, al disegno di legge n. 2564 (conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina).

Avverte altresì che la senatrice L'Abbate ha ritirato l'emendamento 12.17 e che il senatore Arrigoni ha ritirato l'emendamento 12.18.

Comunica infine che la senatrice Castellone ha ritirato gli emendamenti 18.25 (testo 2) e 18.0.24 (testo 2) e li ha trasformati negli ordini del giorno G/2469/8/10 e G/2469/9/10, pubblicati in allegato.

Ad una richiesta di chiarimenti della senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), il PRESIDENTE risponde segnalando che questa settimana sono state previste diverse sedute al fine di iniziare le votazioni non appena giungeranno i pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

G/2469/8/10 [già em. 18.25 (testo 2)]

CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469);

premesso che:

l'articolo 18 del provvedimento in esame recadisposizioni in materia di selezione della dirigenza sanitaria;

l'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. In particolare, il comma 1, alla lettera *p*), ha definito alcuni principi fondamentali con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione;

il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, ha dato attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *p*), della legge n. 124 del 2015. In particolare, si istituisce, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale e reca disposizioni relative al conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria;

considerato che

nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tra gli interventi individuati, si sottolinea che è necessario intervenire sulla legislazione in materia sanitaria per ridurre i poteri discrezionali eccessivamente ampi nella nomina dei dirigenti ospedalieri;

è fondamentale garantire ai cittadini la corretta e adeguata erogazione dei servizi sanitari erogati dai sistemi regionali. In tale ottica è necessario un intervento incisivo sulla dirigenza sanitaria, ovvero sui gestori

della sanità che devono essere adeguatamente e preventivamente formati per garantire la sostenibilità e la qualità del «sistema salute?» e scelti secondo la competenza e il merito, non sulla base di logiche politiche o partitiche;

impegna il Governo

a prevedere, anche con un intervento di carattere normativo, nuovi e diversi criteri di nomina dei dirigenti sanitari al fine di garantire trasparenza e imparzialità, nonché l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un albo nazionale di commissari a cui è demandata la valutazione dei direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari, istituendo, altresì, sempre presso il medesimo Ministero, elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina dei predetti soggetti.

G/2469/9/10 [già em. 18.0.24 (testo 2)]

CASTELLONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (A.S. 2469),

premesso che:

il Capo V del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di concorrenza e tutela della salute;

considerato che

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE» all'articolo 40, comma 1, si stabilisce che per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria;

all'articolo 40 della legge n. 368 del 1999 dovrebbe essere introdotta la possibilità, per i medici in formazione specialistica, di svolgere attività di libera professione intramuraria e di svolgere qualsiasi prestazione professionale o intellettuale, purché al di fuori dell'orario di formazione specialistica e nel rispetto dello stesso. Tra le attività sono ricom-

prese la sostituzione dei titolari di continuità assistenziale, la sostituzione dei medici di medicina generale, l'attività di vaccinazione, *contact tracing* concernente l'emergenza da SARS-CoV-2, nonché qualsiasi altro tipo di attività professionale ed intellettuale, nell'ottica di efficientare alcuni servizi che attualmente risultano carenti, e garantire al tempo stesso ai medici specializzandi di poter svolgere attività professionali extra-orario formativo;

considerato inoltre che:

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» ha previsto, all'articolo 33, una serie di agevolazioni per i familiari che si occupano di persone con *handicap* tra le quali: la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; la possibilità chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino; al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa,

impegna il Governo

a prevedere, anche con un intervento di carattere normativo, la possibilità per i medici in formazione specialistica di svolgere l'esercizio della libera professione intramuraria e prestazioni professionali ed intellettuali, nonché a riconoscere, a tali soggetti, le agevolazioni previste all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 1.

1.2 (testo 2)

CONZATTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, tenendo in

adeguata considerazione gli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, nel quadro dei principi dell'Unione europea, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici e di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;».

Art. 3.

3.8 (testo 3)

DE PETRIS, ARRIGONI, MARGIOTTA, CIOFFI, MARTI, BOCCARDI, ERRANI, TIRABOSCHI, QUARTO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Concessione delle aree demaniali*) – 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (*Concessione di aree e banchine*) – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento

di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso".

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a*).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

3.8 (testo 2)

DE PETRIS, ARRIGONI, MARGIOTTA, CIOFFI, MARTI, BOCCARDI, ERRANI, TIRABOSCHI, QUARTO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3. – (*Concessione delle aree demaniali*) – 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – (*Concessione di aree e banchine*) – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a. l'assegnazione delle concessioni;
- b. l'individuazione della durata delle concessioni;
- c. l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d. le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;

e. l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari."

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a. presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b. possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c. prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree de-

maniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Al fine di mantenere le condizioni di concorrenza, nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale. L'Autorità di sistema portuale, valuta il rilascio di nuove concessioni anche in relazione agli aspetti di possibile abuso di posizione dominante del richiedente relativo ai porti di rilevanza internazionale e nazionale di cui al comma 5. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

Art. 4.

4.10 (testo 2)

MIRABELLI, ARRIGONI, VACCARO, GALLONE, DE PETRIS, CUCCA, MARTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. – (*Concessioni di distribuzione del gas naturale*) – 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento

di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici

in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento".

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.»

Art. 5.**5.12 (testo 2)**

CIOFFI, CONZATTI, ARRIGONI, GALLONE, GIACOBBE, DE PETRIS, TESTOR, DURNWALDER

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinquies* e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno

2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente:

"1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

Art. 6.**6.13 (testo 2)**

MARTI, GIACOBBE, VACCARO, ERRANI, DE PETRIS, BINETTI, GALLONE, L'ABBATE, DI GIROLAMO, ANASTASI, SBROLLINI, QUARTO, CIOFFI, FREGOLENT, NUGNES, LA MURA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 6. (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra auto-produzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;».

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), *r*), *s*), *t*), e *v*) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *p*) e *u*) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 10.

10.17 (testo 2)

LANIECE, DE PETRIS, DELL'OLIO, GALLONE, BAGNAI, MARTI, GIACOBBE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: «alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e»

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo."»;

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni."».

Art. 13.**13.6 (testo 2)**

PIRRO, BOLDRINI, CANTÙ, ERRANI, MARTI, SBROLLINI, RIZZOTTI, BINETTI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del Fascicolo Sanitario Elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno n. 131";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «e con le modalità di cui al comma 1-*bis*» e le parole: « , anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi, » sono soppresse.

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*».

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti lettere:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di *Long Term Care* – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente comma:

"9- *bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanita-

rio, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private».

Art. 15.

15.5 (testo 2)

RIZZOTTI, CONZATTI, MARTI, BOLDRINI, PEROSINO

Sostituire l'articolo, 15 con il seguente:

«Art. 15. – (*Rimborsabilità dei farmaci equivalenti*) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

Art. 17.

17.13 (testo 2)

BINETTI, BOLDRINI, CAMPARI, PIRRO, SBROLLINI, RIZZOTTI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

Art. 18.**18.9 (testo 2)**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «7-bis», alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al primo periodo, nella provincia autonoma di Bolzano la selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa è effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, dei quali almeno un responsabile di struttura complessa in regione diversa da quella ove ha sede l'azienda interessata alla copertura del posto.».*

Art. 29.**29.6 (testo 2)**

MISIANI, CORTI, CASTALDI, CONZATTI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte

alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.";

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica".».

Art. 31.

31.1 (testo 2)

MARTI, GIACOBBE, BERGESIO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) *sostituire il capoverso «2-ter», con il seguente:*

«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis», con il seguente:*

«Art.16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano

in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.».

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente"».

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria

318^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e rappresentanza sindacale

(1232) C.N.E.L. – Codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro

(2187) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio scorso.

La presidente MATRISCIANO specifica che la 1^a Commissione ha già espresso parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 658, già adottato quale testo base, mentre la Commissione bilancio non ha ancora espresso parere.

Il senatore LAUS (*PD*) ricorda le motivazioni dell'intervento svolto nella seduta precedente, relative alle dichiarazioni del capo politico del Movimento 5 Stelle, che sono apparse in contrasto con la volontà comune di tutti i componenti della Commissione al fine di trovare una soluzione legislativa alla questione dei numerosi lavoratori che percepiscono retribuzioni insufficienti. Si rammarica di essere stato costretto a puntualizzare la situazione nel corso della precedente seduta, all'unico scopo di ristabilire la verità dei fatti, in assenza della presidente Matrisciano, che auspica individui le forme di comunicazione più adeguate a porre in evidenza l'impegno della Commissione in ordine all'*iter* dei disegni di legge in titolo. Osserva inoltre che i lavori possono giovare di ogni possibile confronto, al fine di trarre profitto dai numerosi elementi di riflessione derivanti anche dalle numerose e qualificate audizioni svolte.

La presidente MATRISCIANO osserva che l'andamento e lo stato dell'*iter* sono stati costantemente al centro dell'attenzione della Presidenza. Rileva peraltro favorevolmente la condivisa intenzione di procedere speditamente con i lavori e conviene in merito alla possibilità offerta dalla fase dell'illustrazione degli emendamenti allo scopo di procedere a un'ulteriore riflessione di merito.

Avverte quindi che si procederà a illustrare gli emendamenti compresi nel fascicolo aggiornato in base alla scadenza del 13 dicembre scorso.

Il senatore NANNICINI (*PD*) specifica che la richiesta di rendere più spedito l'andamento dell'esame congiunto non è disgiunta dalla consapevolezza di dedicare attenzione alla qualità e alla chiarezza del processo decisionale. Indica quindi quali particolari obiettivi l'adeguamento delle retribuzioni e la valorizzazione della contrattazione collettiva, nell'ottica del rispetto del dettato dell'articolo 36 della Costituzione. Fa presente inoltre l'aumentata necessità dell'intervento del legislatore in una fase nella quale il potere di acquisto dei lavoratori è ulteriormente minacciato dalla ripresa delle spinte inflazionistiche. Soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.1, sottolinea le finalità dell'estensione *erga omnes* dell'efficacia della contrattazione collettiva, necessariamente collegata con un adeguato sistema di valutazione dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali. Specifica inoltre che, oltre a rafforzare la centralità della contrattazione collettiva, l'emendamento prevede il ricorso a un salario minimo di garanzia, stabilito sulla base del confronto con le rappresentanze e esperti della materia. Sottolinea quindi la presenza di previsioni volte a garantire l'effettiva rappresentatività e a prevenire la sottoscrizione di contratti di comodo, nonché incentivare la partecipazione dei lavoratori nell'ambito delle aziende.

Interviene quindi brevemente la senatrice FEDELI (*PD*), che, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 1.1, pone la questione della centralità della rappresentatività e della partecipazione rispetto all'o-

biiettivo di prevenire fenomeni di *dumping* contrattuale e abusi, come già rilevato dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il senatore LAUS (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, ricapitolando l'evoluzione del suo pensiero in relazione alla determinazione del salario minimo orario, a partire dalla presentazione del disegno di legge n. 310 e rammentando gli interventi delle persone esperte audite successivamente dalla Commissione. Specifica in particolare il carattere fondamentale della definizione giuridica della rappresentatività, la quale richiede un idoneo meccanismo di certificazione onde prevenire i fenomeni di *dumping* contrattuale. Pertanto, richiama specificamente le finalità della proposta istituzione della Commissione paritetica per l'individuazione dei criteri di maggiore rappresentatività. Fa inoltre presente l'esigenza di disporre un sistema idoneo a intervenire a garanzia del livello retributivo in assenza di contrattazione collettiva, per cui risulta necessario l'apporto di Commissioni di esperti. Il ricorso al salario minimo avrebbe inoltre effetti generali positivi in conseguenza della prevedibile estensione della sua applicazione disposta in sede giurisdizionale.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione sulla rilevanza della contrattazione territoriale.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore LAFORGIA (*Misto-LeU-Eco*) considera prioritaria una definizione del tema della retribuzione minima ai più alti livelli nelle singole forze politiche, tenuto conto delle opinioni favorevoli al riguardo espresse pubblicamente e della finalità di individuare soluzioni legislative adeguate, superando le divergenze.

La presidente MATRISCIANO sottolinea la valenza dei lavori della Commissione quale sede propria del confronto politico.

Il senatore ROMANO (*M5S*) osserva l'utilità dell'illustrazione degli emendamenti, che non preclude in alcun modo ulteriori eventuali momenti di confronto politico.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) pone in evidenza la responsabilità delle forze di maggioranza al fine di individuare la necessaria sintesi, finora resa difficile dalle divisioni tra le sue componenti.

La senatrice CATALFO (*M5S*) fa presente che la questione della disciplina legislativa in materia di retribuzione minima è stata al centro dell'attenzione di tutte le maggioranze di Governo succedutesi dall'inizio della legislatura, mentre la sua attualità è accentuata dalla ripresa dell'inflazione. Auspica pertanto una comune ed equilibrata riflessione con la finalità di tutelare il potere d'acquisto dei salari.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.1.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 2.27, soffermandosi in primo luogo sulla definizione di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente ivi recata, accompagnata dalla previsione secondo la quale il trattamento economico minimo orario non può essere inferiore a 9 euro lordi, e facendo presente la finalità di contrastare il fenomeno delle retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. Tale obiettivo è altresì alla base dei casi di pluralità di contratti collettivi, sulla base di specifici criteri per la definizione della rappresentatività.

Conclude formulando l'auspicio del massimo impegno per la definizione di soluzioni condivise.

I senatori ROMANO (*M5S*) e CARBONE (*IV-PSI*), nonché la senatrice ANGRISANI (*CAL-Pc-Idv*), aggiungono le rispettive firme alla proposta emendativa 2.27.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) illustra l'emendamento 2.28, volto a garantire la centralità della contrattazione collettiva nazionale.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 2.32.

Sull'emendamento 3.0.3 interviene il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*), specificando che la proposta mira a garantire equità nel trattamento nel settore del trasporto aereo, caratterizzato dalla pluralità di fonti contrattuali, di diverse origini nazionali.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.0.2.

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.18.

Illustra l'emendamento 4.0.9 il senatore ROMANO (*M5S*), il quale osserva che la proposta introduce sanzioni penali specifiche per le condotte elusive della legislazione in materia di salario minimo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.0.10, teso all'istituzione della Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico orario, della quale specifica la composizione e i compiti.

L'emendamento 4.0.10 è quindi sottoscritto dal senatore ROMANO (*M5S*).

Il senatore CARBONE (*IV-PSI*) aggiunge la firma all'emendamento 4.0.12.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ha la parola per l'illustrazione dell'emendamento 4.0.14, che prevede misure di detassazione degli incrementi retributivi determinati dai rinnovi contrattuali, ricordando il complessivo arretramento, nell'ultimo trentennio, delle retribuzioni in Italia, il quale costituisce un elemento determinante della contrazione della domanda interna e quindi di depressione del sistema imprenditoriale.

Il senatore ROMANO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.0.14.

La senatrice FEDELI (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8.

Si sofferma quindi sull'emendamento 4.0.4, ponendo in evidenza l'opportunità di un intervento di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro.

Prosegue richiamando l'attenzione sull'emendamento 4.0.5, volto alla garanzia della trasparenza in materia di parità retributiva.

In relazione all'emendamento 4.0.6, sostiene l'esigenza di prevedere il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per le imprese che attuano comportamenti in violazione della normativa sui minimi retributivi, così da ottenere il massimo effetto deterrente.

Dopo aver rilevato l'opportunità di un adeguamento in materia di tutele riguardo al lavoro tramite piattaforme digitali, oggetto della proposta emendativa 4.0.7, sottolinea il carattere innovativo delle previsioni recate dall'emendamento 4.0.8, in materia di informazione e consultazione aziendale, sul piano della cultura delle relazioni industriali.

Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 4.0.8 sono sottoscritti dal senatore CARBONE (*IV-PSI*).

Il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*) aggiunge la firma agli emendamenti 5.1 e 5.0.3.

Il senatore ROMAGNOLI (*M5S*) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati da componenti del Gruppo Movimento 5 Stelle.

I senatori RUFA (*L-SP-PSd'Az*) e DE ANGELIS (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrivono tutte le proposte emendative delle quali è firmataria la senatrice Alessandrini.

La presidente MATRISCIANO dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti, avvertendo che tutte le proposte di modifica che non sono state oggetto di intervento sono date per illustrate.

In risposta a un quesito del senatore LAUS (*PD*), che chiede raggugli in merito all'esame in sede consultiva della 5^a Commissione, fa quindi presente che tale Commissione ha richiesto la relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri sul disegno di legge n. 658.

Interviene nuovamente il senatore LAUS (*PD*), sottolineando l'utilità di una richiesta all'INPS finalizzata a disporre di dati aggiornati sui livelli retributivi.

La presidente MATRISCIANO prende atto della richiesta e si riserva di valutarla.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (n. 377)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53. Esame e rinvio)

Intervenendo in sostituzione del relatore designato, senatore Floris, il senatore SERAFINI (*FIBP-UDC*), dopo aver fornito ragguagli in merito alla disciplina di delega alla base dello schema di decreto legislativo in esame, riferisce sul contenuto del provvedimento, a partire dall'articolo 1, volto a specificare che il complesso delle disposizioni recate concerne il diritto del lavoratore all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la tutela dei medesimi rapporti e condizioni, e che tali norme si applicano a tutti i rapporti di lavoro, ad esclusione delle fattispecie individuate dal comma 4.

Osserva poi che l'articolo 2 reca alcune definizioni, mentre l'articolo 3 disciplina le modalità di adempimento degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro.

Dà successivamente conto dell'articolo 4, a partire dal comma 1, lettera *a*), che opera una revisione della disciplina generale degli obblighi di informazione a carico del datore di lavoro. La successiva lettera *b*) introduce alcuni obblighi aggiuntivi di informazione preventiva in caso di utilizzo di determinati sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati. La lettera *c*) modifica la disciplina degli obblighi aggiuntivi di informazione relativi alle prestazioni di lavoro all'estero. La lettera *d*) modifica il termine entro il quale deve essere comunicata al lavoratore la modifica degli elementi oggetto degli obblighi informativi. La lettera *e*) e l'articolo 5, comma 4, riformulano le disposizioni sanzionatorie relative agli obblighi informativi, mentre gli altri commi dell'articolo 5 sono volti al coordinamento con atti legislativi vigenti.

Rilevato che ai sensi dell'articolo 6 le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano al personale in regime di diritto pubblico, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti di settore, dà conto dell'articolo 7, riguardante la durata massima dell'eventuale periodo di prova del lavoratore, e dell'articolo 8, teso a escludere, nel settore privato, la possibilità di divieto di svolgimento, per il lavoratore, di altra attività lavorativa in

orario non rientrante nell'ambito della programmazione dell'attività lavorativa concordata.

Passa quindi all'articolo 9, il quale definisce le condizioni in base alle quali, nelle tipologie di rapporto di lavoro in cui non siano predeterminati l'orario di lavoro e la sua collocazione temporale, il datore di lavoro può esigere lo svolgimento dell'attività lavorativa. Dispone altresì che, nell'ambito di tali rapporti, in caso di revoca di incarico o di prestazione senza un ragionevole periodo di preavviso, al lavoratore sia riconosciuta la retribuzione corrispondente o una somma a titolo di compensazione.

Osserva che in base all'articolo 10 il lavoratore con almeno sei mesi di servizio presso lo stesso datore di lavoro o committente e che abbia completato l'eventuale periodo di prova può chiedere che gli venga riconosciuta una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili, con obbligo di una risposta scritta motivata.

Illustra l'articolo 11, il quale dispone che le attività di formazione, relativa allo svolgimento del lavoro e prevista in via obbligatoria da norme di legge o da disposizioni di contratti collettivi di lavoro, siano considerate come ore di lavoro.

Segnala successivamente l'articolo 12, relativo alle procedure di conciliazione e arbitrato, nonché l'articolo 13, in materia di sanzione amministrativa pecuniaria relativamente a casi di discriminazione a danni dei lavoratori conseguenti alla presentazione di reclami o alla promozione di un procedimento.

Si sofferma poi sull'articolo 14, che reca il divieto di licenziamento in conseguenza dell'esercizio dei diritti contemplati dallo schema di decreto e a tale riguardo attribuisce al datore di lavoro convenuto in giudizio l'onere della prova, oltre a prevedere la possibilità per i lavoratori di richiedere motivazioni scritte nei casi di licenziamento.

Dopo aver richiamato l'articolo 15, volto specificare che per il personale in regime di diritto pubblico trovano applicazione le misure di tutela di cui agli ordinamenti di settore in luogo delle norme di cui agli articoli da 12 a 14, segnala che l'articolo 16 definisce modalità di applicazione dei nuovi obblighi informativi, mentre l'articolo 17 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice FEDELI (*PD*) suggerisce di tenere in particolare considerazione, nel prosieguo dell'esame, dei rilievi della 14^a Commissione.

In considerazione dell'imminente termine per l'espressione del parere, la presidente MATRISCIANO propone di trasmettere al relatore eventuali proposte concernenti il parere entro le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

In riferimento ai principi alla base della disciplina posta dal disegno di legge in esame, espressi dall'articolo 1, la relatrice ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*) segnala, per quanto di competenza, che il comma 2 attribuisce alla Repubblica il compito di favorire l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini.

Si sofferma poi sui criteri di equilibrio di genere recati dall'articolo 3 con riguardo alla composizione del CNEL e dall'articolo 7 relativamente alla composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La senatrice FEDELI (*PD*) suggerisce una riflessione riguardo il criterio dell'equilibrio in relazione alle attribuzioni delle autorità indipendenti.

La presidente MATRISCIANO propone le ore 20 di oggi quale termine entro il quale trasmettere alla relatrice proposte relative alla redazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

La presidente MATRISCIANO rammenta che non risultano trasmesse proposte relative alla redazione dello schema di parere entro il termine precedentemente fissato.

La relatrice CATALFO (*M5S*) ritiene che si possa utilmente procedere alla votazione del parere nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri (Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sugli aspetti di competenza, il relatore CARBONE (*IV-PSI*) specifica inizialmente che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, le disposizioni recate dal disegno di legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.

Rileva successivamente che l'articolo 7 istituisce il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, presieduto da un membro del CNEL. Nota inoltre che per l'esercizio delle proprie funzioni il Comitato di sorveglianza si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Si sofferma quindi sull'incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato disposto dall'articolo 12.

Intervenendo in riferimento all'articolo 7, la senatrice DRAGO (*FdI*) suggerisce di includere nel parere un'osservazione volta a specificare le responsabilità relative alla designazione dei magistrati chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza.

Il relatore CARBONE (*IV-PSI*) esprime la propria disponibilità ad accogliere l'osservazione proposta.

La presidente MATRISCIANO ritiene che ulteriori proposte di osservazioni possono essere trasmesse al relatore entro le ore 20 di oggi.

La Commissione conviene.

La senatrice DRAGO (*FdI*) specifica di non intendere fruire di tale possibilità, avendo preferito formulare la propria proposta nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2597) Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari e altri; Deidda e altri; Giovanni Russo e altri; Del Monaco e altri; Del Monaco e altri; Ferrari e altri (Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*M5S*), specificato che il disegno di legge in esame reca una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare

in materia di adeguamento degli organici, dà conto dell'articolo 1, volto a differire il termine per il raggiungimento dell'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e per l'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, nonché delle disposizioni in materia di reclutamento, stato giuridico, avanzamento e impiego dei volontari in ferma prefissata recate dall'articolo 3.

Dopo aver osservato che per quanto riguarda la disciplina delle riserve di posti per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco vengono confermate le percentuali attualmente previste, illustra le previsioni concernenti il meccanismo delle rafferme.

Si sofferma quindi sulle disposizioni dell'articolo 4 relative alla retribuzione dei volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati e dei volontari in ferma prefissata triennale, nonché, successivamente, sull'articolo 5, recante la disciplina transitoria relativa alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata fino al loro esaurimento, mentre l'articolo 6 consente, nelle more dell'adeguamento del Codice, l'applicazione delle disposizioni vigenti alle nuove categorie di volontari in ferma prefissata.

Quanto all'articolo 9, comma 1, recante i principi e criteri direttivi della delega legislativa volta alla revisione dello strumento militare, segnala in particolare le lettere *c)* – che prevede un incremento organico in soprannumero di personale militare in servizio permanente ad alta specializzazione –, *e)* – riguardante la previsione della possibilità, per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero l'introduzione o l'incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi –, *f)* – relativa alla previsione di iniziative per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, includendo attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro –, *g)* – la quale contempla al numero 2) la possibilità per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria – e *h)* – riguardante l'istituzione di fascicoli relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata.

Anticipa quindi la propria intenzione di proporre l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore MAFFONI (*FdI*) chiede di non procedere immediatamente alla votazione, al fine di poter compiere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA VERTENZA DEI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ COVISIAN

La senatrice CATALFO (*M5S*) rileva che le audizioni svolte oggi in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni 8^a e 11^a riunite hanno

reso evidente la complessità della situazione di rischio di perdita dei posti di lavoro degli addetti della società Covisian, rendendo necessario mantenere elevato il livello di attenzione sulla vertenza.

La senatrice FEDELI (*PD*) fa presente l'urgenza dell'avvio di uno specifico tavolo interministeriale.

Il senatore LAUS (*PD*) chiede che le Commissioni possano disporre della documentazione necessaria.

Il senatore ROMANO (*M5S*) si associa alle considerazioni espresse.

Il senatore DE VECCHIS (*Misto-IpI-PVU*) segnala il rischio di numerosi licenziamenti a partire dal 2 giugno in conseguenza del subentro di altro operatore per il servizio di *catering* connesso alle attività di ITA Airways.

La seduta termina alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 10 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR ANTONIO SPATARO, RESPONSABILE SANITARIO SQUADRA OLIMPICA ITALIANA CONI, NONCHÈ DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SPECIALISTI DELL'ESERCIZIO FISICO (AISE), NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 913 (ESERCIZIO FISICO)

Plenaria

304^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Sbrana è entrata a fare parte della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 716

La PRESIDENTE comunica che la relatrice PIRRO (M5S) ha presentato il testo 2 dell'emendamento 2.8 (pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 1^a Commissione.

Prende atto la Commissione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.

Avverte che nella prossima seduta dedicata alla trattazione degli atti in titolo, in presenza delle condizioni procedurali, avrà luogo la conclusione dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 716**

Art. 2.

2.8 (testo 2)

LA RELATRICE

Sostituire i commi 3 e 4, con i seguenti:

«3. A seguito di diagnosi di epilessia da parte di un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente, ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1998, n. 37, o affine, il soggetto preso in cura può richiedere apposito accertamento da parte della commissione medico-legale di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di seguito denominata "commissione medica", ai fini dell'accertamento dell'handicap.

4. Il Ministro della sanità provvede con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, all'aggiornamento della tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti relativamente alle forme di epilessia al fine di rendere maggiormente specifici ed attuali i vigenti indici di gravità della patologia e di impatto della stessa sulla qualità di vita e sul grado di autonomia del soggetto.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 234

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria**309^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1571-B) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE ricorda che sono pervenuti i pareri della 1^a Commissione permanente (non ostativo), della 5^a Commissione permanente (non ostativo), della 10^a Commissione permanente (favorevole) e della 14^a Commissione permanente (non ostativo). Sono invece decorsi i termini regolamentari per l'espressione del parere della 8^a Commissione permanente.

La presidente MORONESE avverte che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la discussione e le deliberazioni saranno limitate soltanto alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Senza discussione, previa verifica del prescritto numero dei senatori, sono quindi separatamente posti ai voti e approvati gli articoli 1 e 2.

La PRESIDENTE ricorda che non sono state apportate modificazioni agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Fa poi presente che, non essendo stati presentati emendamenti volti a reintrodurlo, si intende confermata la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

Non essendo state altresì apportate modificazioni agli articoli 13, 14, 15 e 16 – corrispondenti agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del testo approvato da Senato – avverte quindi che si passerà all'esame dell'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

La relatrice LA MURA (*CAL-A-PC-IdV*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e aggiunge ad esso la propria firma.

Il sottosegretario Ilaria FONTANA accoglie a nome del Governo l'ordine del giorno G/1571-B/1/13.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, la Commissione, all'unanimità, conferisce infine mandato alla relatrice a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 1571-B, autorizzandola a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(2392) Vilma MORONESE e altri. – Misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La PRESIDENTE avverte che è a disposizione dei senatori il materiale trasmesso dal Comandante in capo del Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, relativo alla discussione del disegno di legge in titolo.

Ricorda che, trattandosi di materiale concernente l'audizione svolta in seduta segreta lo scorso 4 maggio, tale materiale potrà essere consultato soltanto dai componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – *Misure e strumenti per la rigenerazione urbana*

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – *Norme per la rigenerazione urbana*

(2292) *Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici*

(2297) Nadia GINETTI. – *Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Interviene il senatore FERRAZZI (PD) il quale ricorda che l'esame dei disegni di legge in titolo si è, di fatto, interrotto dopo che lo scorso 1° marzo era stato comunicato che la Ragioneria generale dello Stato aveva verificato negativamente la relazione tecnica elaborata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi e da ultimo assunto a base dell'esame. Fa quindi presente che, successivamente, ha avuto luogo fra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministero dell'economia e delle finanze un'interlocuzione proficua all'esito della quale parrebbero in via di superamento le problematiche in precedenza emerse.

Auspica che tutti i Gruppi possano attivarsi in modo convergente per consentire quanto prima la ripresa dei lavori sul predetto testo unificato, frutto di una ampia convergenza politica, al fine di consentire il varo definitivo di un intervento normativo indubbiamente atteso dal Paese.

La presidente MORONESE concorda con l'auspicio formulato dal senatore Ferrazzi e, non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2560) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 maggio.

Interviene il senatore FERRAZZI (PD) il quale chiede, in primo luogo, alcuni chiarimenti relativamente alla circostanza che l'autorizzazione alla ratifica della convenzione in titolo è ancora all'esame del Parlamento a più di vent'anni dalla firma della medesima.

In secondo luogo il senatore richiama l'attenzione sul fatto che gli allegati alla predetta convenzione non considerano i PFAS fra le sostanze oggetto della medesima. A tale riguardo si interroga su quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di porre rimedio a quella che è, a suo avviso, una non condivisibile omissione.

La presidente MORONESE fa presente che il testo della Convenzione non è suscettibile di modifica nel corso del procedimento legislativo avente ad oggetto l'autorizzazione alla ratifica e l'adozione del relativo ordine di esecuzione. L'unica possibilità che potrebbe, a suo avviso, essere valutata è quella di un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi in sede internazionale per adottare, nell'esercizio delle competenze al Governo medesimo riservate, una modifica degli allegati alla Convenzione.

Il senatore FERRAZZI (*PD*) condivide le considerazioni svolte dalla Presidente che gli appaiono, peraltro, coerenti con le previsioni specificamente contenute nell'articolo 8 della Convenzione in titolo.

La relatrice L'ABBATE (*M5S*) fa presente di non essere in grado di fornire elementi specifici sui tempi dell'autorizzazione alla ratifica della Convenzione in titolo e auspica che tali chiarimenti possano essere forniti dal Governo nell'ulteriore corso dell'esame.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice PAVANELLI (*M5S*) illustra il disegno di legge che reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Per i profili di interesse, l'articolo 7 reca ulteriori misure urgenti abilitanti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Esso prevede in particolare, al comma 1, lettera c), che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 «Assistenza tecnica a livello centrale e locale», della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nonché alla realizzazione di un Portale di progetto e di una Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica. Il comma 2 dell'articolo reca poi norme in materia di potenziamento amministrativo dei piccoli comuni. Si differisce al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti – ai fini delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR – sono tenuti a comunicare al Dipartimento della fun-

zione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

L'articolo 9 disciplina i contratti a tempo determinato del Ministero della giustizia e la proroga delle assunzioni presso il Ministero della transizione ecologica. Il comma 2 in particolare differisce, dal triennio 2019-2021 al triennio 2021-2023, il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale, presso il Ministero della transizione ecologica, fissato dall'articolo 1, comma 317, della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145 del 2018).

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, inclusi le regioni e gli enti locali, di incarichi retribuiti di lavoro autonomo a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni; si specificano, relativamente alle procedure per l'affidamento di un appalto o di una concessione pubblici, le tipologie di incarico che possono rientrare nella suddetta deroga transitoria. Si stabiliscono poi modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche: l'articolo 10, commi 3 e 4, estende infatti ai soggetti attuatori di interventi previsti dal PNRR le modalità speciali – disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei suddetti progetti – volte ad accelerare le procedure selettive per il reclutamento di personale a tempo determinato nonché per il conferimento di incarichi di collaborazione. Inoltre prevede che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere alle suddette modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano medesimo non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il conferimento di incarichi professionali.

L'articolo 11 reca norme per il potenziamento amministrativo delle regioni e delle politiche di coesione, stabilendo che le risorse finanziarie indicate possano essere destinate alla stipula di contratti di collaborazione con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato, con contratti che non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale.

L'articolo 16 autorizza il Ministero dell'interno ad assumere 20 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai progetti previsti dal PNRR. Il comma 2 della norma prevede che all'onere, pari a 450.000 euro per il 2022 e a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provveda a valere sulle somme assegnate ai comuni (dal 2021 al 2034) dall'art. 1, comma 42, della legge n. 160 del 2019 (bilancio per il 2020); si rammenta che tali somme sono destinate ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento

della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

L'articolo 22 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, di 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, nell'ambito della Missione 5 del PNRR «Inclusione e Coesione», la cui Componente 3 è denominata «Interventi speciali per la coesione territoriale» e mira al conseguimento di una serie di obiettivi tra cui il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne.

Il Capo III (articoli da 23 a 27) concentra le disposizioni di interesse ambientale, recando misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute.

L'articolo 23, ai commi 1-3, reca disposizioni in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. I commi in parola mirano a promuovere la produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili; si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione dei casi e delle condizioni tecniche di dettaglio per l'applicazione del comma 1 nonché delle modalità di attuazione del medesimo comma da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il comma 3 esclude inoltre l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Il comma 5 dell'articolo 23 reca infine modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino. Si dispone che, in materia di approvazione dei piani di bacino, la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio parere entro il limite temporale di trenta giorni, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende anche alle Autorità di bacino distrettuali quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune regioni, province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MITE, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, ampliando inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà risulta consentito, ed inserendo nella norma novel-

lata anche gli scopi di accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque.

L'articolo 24 reca norme per il potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA. Il comma 1 prevede che l'invio telematico all'ENEA delle informazioni inerenti alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla corretta attuazione delle misure del PNRR in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle medesime agevolazioni fiscali. Si prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni acquisite, l'ENEA invii una relazione al Ministero della transizione ecologica – in luogo del Ministero dello sviluppo economico, come previsto dalla norma vigente prima dell'emanazione del presente decreto – nonché al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome. I commi 2 e 3 recano disposizioni concernenti l'istituzione della figura del Direttore generale presso l'ENEA.

L'articolo 25 interviene in materia di obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Si modifica il Codice dell'ambiente, al fine di introdurre il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, nei piani regionali di gestione dei rifiuti, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNGR). Si prevede, altresì, che la redazione del suddetto piano sarà effettuata in conformità alle linee guida, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito D.P.C.M.

L'articolo 26, composto da due commi, reca disposizioni volte a fornire il necessario supporto tecnico operativo per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del MITE. A tale riguardo, al comma 1 si prevede l'istituzione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE; al comma 2 è indicata la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, indicati in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici («SNPS»). Tale Sistema è inteso, ai sensi dei commi 1 e 2, a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici; le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) – di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 – e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità. I commi 3 e 4 individuano, rispettivamente, le funzioni del Sistema ed i soggetti che ne fanno parte, mentre i commi 5 e 6 demandano ad atti secondari la determinazione dei relativi compiti dei soggetti, la definizione delle modalità

di interazione tra lo SNPS e lo SNPA e l'istituzione di una cabina di regia unica. I commi da 7 a 9 recano norme finanziarie e organizzative.

L'articolo 30 reca il riordino dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, mentre il successivo articolo 31 disciplina la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 33, che reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti, in attuazione della riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di *cold ironing* e considera di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i progetti destinati alla realizzazione di opere e impianti di elettrificazione dei porti, nonché le opere e le infrastrutture connesse e prevede per tali interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della regione, all'esito di una conferenza di servizi, con tempi ridotti.

L'articolo 35 reca norme in materia di procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; si specifica che le previsioni dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano anche agli investimenti articolati per lotti funzionali.

L'articolo 36 prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Il comma 2 stanziava, inoltre, la somma complessiva di 250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) della programmazione 2021-2027, di cui 50 milioni per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per rafforzare la struttura produttiva delle ZES mediante lo strumento agevolativo dei «Contratti di sviluppo»; si rammenta che lo strumento dei Contratti di Sviluppo risulta finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale nonché della tutela ambientale.

L'articolo 40, recante norme sul Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici, al comma 1 dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia, il Ministro del turismo possa avvalersi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, apportando una serie di novelle ai commi 420-441 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Nell'ambito dell'articolo 47, che introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal

PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, si tratta, tra gli altri, dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente (comma 2), nonché di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. inerente il «Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica».

La presidente MORONESE fissa alle ore 12 di mercoledì 18 maggio 2022 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni, delle quali la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria**303^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, riepiloga i contenuti delle due proposte di regolamento in titolo, che prorogano di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei, e del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'UE.

Ricorda che sulle proposte sono pervenute le relazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si esprime la loro conformità all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e pro-

porzionalità, e la loro particolare urgenza, e che esse sono all'esame di 13 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte delle due proposte in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, per sapere quali Camere o Parlamenti hanno effettivamente concluso l'esame e quali lo hanno ancora in corso, e l'orientamento in tali sedi emerso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE (n. COM(2021) 851 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta in titolo, volta a rafforzare il vigente quadro europeo sui reati ambientali sostituendo la direttiva 2008/99/CE, in seguito alla valutazione della carente efficacia dell'impianto normativo esistente e a fronte delle crescenti minacce per l'ambiente, soprattutto di carattere transfrontaliero, a danno della qualità dell'aria, della qualità del suolo e delle fonti idriche, nonché dei conseguenti effetti negativi sulla flora e la fauna.

Ricorda che sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme all'interesse nazionale e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Quanto all'esame da parte degli altri Parlamenti nazionali, ricorda che la proposta è esaminata da 13 Camere, di cui solo il Parlamento svedese ha adottato un parere motivato, sostenendo la violazione del principio di sussidiarietà, in relazione all'obbligo per gli Stati membri di prevedere, come sanzioni supplementari nei confronti di persone fisiche che hanno commesso reati ambientali anche il temporaneo divieto di candidarsi a cariche elettive o pubbliche.

Al riguardo, il Relatore ricorda che si tratta solo di sanzioni accessorie, che nulla tolgono alla piena discrezionalità del giudice di applicarle o meno al caso concreto. Ribadisce, pertanto, di non condividere l'opinione espressa dal Parlamento svedese e di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (n. COM(2021) 570 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 aprile.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, ricorda che la proposta di decisione in esame prevede l'introduzione di tre nuove risorse proprie dell'Unione europea, al fine di conferire al bilancio dell'UE le risorse necessarie per far fronte al rimborso e al pagamento dei relativi interessi, nell'arco di 30 anni, del debito comune emesso dall'UE a titolo della componente sussidi a fondo perduto (*grants*) di *Next Generation EU*, nonché per finanziare il Fondo sociale per il clima (FSC), istituito per accompagnare la transizione verso un'economia decarbonizzata, e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.

La prima nuova risorsa propria dell'UE consiste nel 25 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita all'asta delle quote di emissione, nell'ambito del sistema ETS, comprese le nuove quote relative al settore marittimo, agli edifici e al trasporto stradale di cui alla proposta COM(2021) 551.

La seconda prevede il versamento al bilancio dell'UE pari al 75 per cento delle entrate degli Stati membri derivanti dalla vendita di certificati nell'ambito del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, di cui alla proposta di regolamento COM(2021) 564.

La terza nuova risorsa propria prevede che gli Stati membri versino al bilancio dell'UE il 15 per cento della quota degli utili residui delle imprese multinazionali più grandi e redditizie, che sarà riassegnata agli Stati membri che sono giurisdizioni di mercato finale, secondo l'accordo OCSE/G20 sulla redistribuzione parziale dei diritti di imposizione («primo pilastro»).

Si prevede che queste nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.

La proposta segue la procedura legislativa speciale, stabilita all'articolo 311 del TFUE, che prevede un'approvazione all'unanimità, da parte del Consiglio UE, previa consultazione del Parlamento europeo, e la successiva approvazione da parte di ciascuno Stato membro.

Pertanto, la proposta entrerà in vigore il mese successivo al ricevimento dell'ultima approvazione nazionale e sarà applicata a decorrere dal 1° gennaio 2023 per la parte relativa alle quote di emissione ETS esistenti e, per la restante parte, a decorrere dall'entrata in vigore delle rispettive proposte.

Sulla proposta, è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e condivisibile nei suoi obiettivi ispiratori. L'Italia ha, infatti, sostenuto l'obiettivo di istituire nuove risorse proprie, sia per finanziare il rimborso del NGEU senza ridurre la spesa del QFP, sia per ridurre la contribuzione nazionale in chiave risorsa propria basata sul RNL, nonché per finanziare il FSC. Nel merito, il Governo si riserva una più attenta valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta, in termini soprattutto di possibile incremento della contribuzione complessiva dell'Italia al bilancio UE e di un'equa ripartizione di detta contribuzione tra i vari Stati membri, una volta che questa sarà definita, unitamente alla proposta sul FSC e alle tre proposte sull'ETS, sul *Carbon Border Tax* e sugli utili residui delle multinazionali (quest'ultima non ancora presentata dalla Commissione europea). Nella relazione si precisa, infatti, che la proposta è ancora nella fase preliminare dell'esame nei gruppi tecnici del Consiglio competenti sulle singole risorse proprie e che non è ancora iniziata la discussione di merito in sede di Consiglio.

La proposta è stata esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, salvo il Parlamento svedese che ha adottato un parere motivato, esprimendo la sua contrarietà di principio al trasferimento del potere fiscale nazionale al livello dell'UE e la sua posizione critica sull'istituzione di nuove risorse proprie, ritenendo invece che l'obiettivo di coprire le spese del rimborso del debito contratto dall'UE per finanziare i sussidi previsti da *Next Generation EU* possa essere raggiunto mediante una redistribuzione dei fondi esistenti all'interno del bilancio dell'Unione.

Il Relatore, non condividendo la posizione del Parlamento svedese e preso atto della valutazione positiva in principio espressa dal Governo, ritiene di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*) si dichiara d'accordo, in linea di principio, sull'istituzione di nuove fonti di finanziamento proprie dell'UE. Tuttavia, si dichiara del tutto insoddisfatta nei confronti dell'approccio esposto dal Relatore, volto a dare carta bianca al Governo in una fase in cui, come emerge chiaramente dalla relazione dello stesso Governo, non è possibile dare conto dell'impatto finanziario ed economico che la proposta in esame avrebbe sul bilancio dello Stato e sugli operatori economici interessati, impatto che ritiene possa essere anche di proporzioni allarmanti.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) chiede chiarimenti circa la natura dello strumento giuridico della decisione, incarnato dalla proposta, che dovrà essere adottata dal Consiglio secondo una procedura legislativa speciale ed essere poi sottoposta ad approvazione da parte degli Stati membri,

mentre gli atti istitutivi di *Next Generation EU* e del *Recovery Fund* erano dei regolamenti. Chiede quindi se la proposta in esame è volta a integrare e modificare gli atti citati, che erano stati a suo tempo esaminati e approvati.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'evidente carenza di elementi per valutare l'impatto della proposta, anche rispetto alla quantificazione secondo cui le nuove fonti di entrate, una volta giunte a regime negli anni 2026-2030, genereranno in media fino a 17 miliardi di euro l'anno a favore del bilancio dell'UE.

Il PRESIDENTE precisa che la proposta in esame assume la forma di una decisione del Consiglio, perché è destinata a modificare la decisione (UE, Euratom) 2020/2053, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.

Il relatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) condivide il rammarico circa l'impossibilità di avere contezza in questa fase dell'effettivo impatto finanziario che la proposta potrà avere sul nostro Paese, salvo il dato dei 17 miliardi di euro annui che le tre nuove risorse proprie dovrebbero generare per l'UE al fine di far fronte al rimborso e agli interessi del debito comune emesso dall'UE per finanziare il NGEU, il FSC e per consentire di ridurre il peso della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) nel bilancio dell'UE.

Ritiene comunque che, mentre 14 Camere dei Parlamenti nazionali non hanno rilevato violazioni dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, il Parlamento svedese esprime una posizione nazionale di già nota contrarietà all'aumento delle risorse dell'Unione europea. A nostro avviso, tuttavia, il bilancio europeo già approvato per il settennio in corso non deve essere toccato ed è per questo che è necessario procedere all'istituzione delle nuove risorse proprie dell'UE.

Quindi, per quanto in principio condivisibili le riflessioni svolte dalla senatrice Giannuzzi, resta la necessità in concreto di reperire nuove risorse per ripianare il debito comune del NGEU, di cui c'era piena consapevolezza già quando fu istituito.

Con riguardo allo strumento della decisione, scelto dalla proposta in esame, conferma quanto già sottolineato dal Presidente, ovvero che questa va a integrare le risorse proprie stabilite dall'articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053, relative ai dazi doganali, all'IVA, alle materie plastiche e alla quota di RNL degli Stati membri.

Ribadisce, quindi, l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione) (n. COM(2021) 734 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), relatore, riepiloga i contenuti della proposta di regolamento in titolo, che reca la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, modificandone la normativa al fine di rafforzare le capacità di azione e la trasparenza dei partiti politici europei, per sviluppare e rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell'UE, e per assicurare un maggior grado di parità di genere.

Ricorda che sulla proposta non è pervenuta la relazione del Governo prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che questa è stata esaminata da 15 Camere dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea, che non hanno sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Ritiene, pertanto, di poter confermare l'orientamento favorevole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di integrare la posizione della Commissione sull'atto in esame con un riferimento all'opportunità di allargare l'orizzonte anche ad altre forme di rappresentanza politica, oltre alle predefinite caratteristiche dei partiti politici europei.

Ritiene, in particolare, che la rifusione del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 dovrebbe costituire l'occasione di adeguare la regolamentazione dei partiti e fondazioni politiche europee all'evoluzione del sistema politico europeo che ha visto affermarsi anche formazioni politiche nuove, non riconducibili alle famiglie politiche europee tradizionali. Risulterebbe, quindi opportuno, aggiornare la definizione di partito politico europeo ricomprendendovi anche i movimenti, i gruppi politici organizzati e le altre formazioni politiche, qualora rispettino i requisiti previsti dal regolamento medesimo.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-A-PC-IdV*) evidenzia la tendenza alla finanziarizzazione del panorama europeo, esprimendo perplessità circa la previsione della nuova categoria di entrate proprie dei partiti e fondazioni politiche, generate da attività economiche quali i proventi da iscrizioni a conferenze o da vendita di pubblicazioni, e sulla generale carenza della proposta nell'affrontare il tema del rischio di ingerenza esterna e di violazione delle norme sulla protezione dei dati.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) accoglie convintamente l'integrazione proposta dal senatore Lorefice. Quanto alle considerazioni svolte dalla senatrice Giannuzzi ritiene di concordare sul rischio di ambivalenza delle entrate derivanti da attività economiche proprie dei partiti o fondazioni, mentre, riguardo alla seconda riflessione, esprime comprensione ma non ritiene di accoglierla.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) esprime una generale contrarietà nei confronti di un approccio volto alla regolamentazione delle istanze e dei presidi propri della vita politica democratica, di fronte al rischio di limitare di fatto la libertà democratica, pur nell'intento dichiarato di tutelarla e di rafforzarla.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) ribadisce l'orientamento favorevole sul rispetto sui principi di sussidiarietà e proporzionalità da parte della proposta in esame, con le integrazioni da lui accolte.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 36, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR.

In particolare, sono previste disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Inoltre, è disposto il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1), al fine di rispettare la scadenza del 30 giugno 2022, prevista dal calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull'approvazione del Piano italiano.

Il provvedimento si compone di 50 articoli. L'articolo 1 integra le linee di indirizzo sui piani triennali dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni, con la definizione dei nuovi profili professionali. L'articolo 2 prevede che, dal 1° novembre 2022, ai concorsi per l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche si possa accedere solo tramite la piattaforma unica «InPA». L'articolo 3 aggiorna la disciplina sui concorsi pubblici e rinvia a tal fine a un decreto da adottarsi entro il 31 dicembre 2022. L'articolo 4 reca norme sull'aggiornamento dei codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e sulla formazione

etica del personale pubblico. L'articolo 5 reca misure a favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo.

L'articolo 6 limita la possibilità del ricorso alla mobilità volontaria dei comandi e dei distacchi, prevedendo che essi non possano eccedere il 25 per cento dei posti non coperti mediante comandi o distacchi, al fine di far convergere le richieste di mobilità nell'ambito del sistema di pubblicità unico e trasparente per tutti i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni. Inoltre, l'articolo prevede un'indennità per i dipendenti pubblici operanti presso istituzioni dell'Unione europea come esperti nazionali distaccati (END) e la possibilità di conferire incarichi dirigenziali a funzionari di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea di cittadinanza italiana, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR. Al riguardo, la limitazione ai soli cittadini italiani potrebbe configurare una violazione del principio europeo di non discriminazione in base alla nazionalità.

L'articolo 7 proroga il termine per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione del personale e interviene sulle modalità per il conferimento di incarichi a esperti per attività di monitoraggio, rendicontazione del PNRR e supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. Inoltre, proroga al 30 luglio 2022 il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono tenuti a comunicare le esigenze di personale esperto necessario all'attuazione dei progetti del PNRR.

L'articolo 8 istituisce un Fondo per il finanziamento di Formez PA connesso allo svolgimento di procedure concorsuali oggetto di convenzioni con le pubbliche amministrazioni. L'articolo 9 precisa che non sono rinnovabili le assunzioni temporanee effettuate presso l'ufficio per il processo. Inoltre, differisce di due anni il termine entro cui procedere alle assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale presso il Ministero della transizione ecologica e dispone ai fini delle assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità.

L'articolo 10 consente, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento, da parte di amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, di incarichi retribuiti a soggetti collocati in quiescenza da almeno due anni. Inoltre, è prevista l'estensione delle modalità speciali – di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 – per accelerare il reclutamento di personale a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione e professionali.

L'articolo 11 prevede il potenziamento amministrativo delle Regioni con l'assunzione di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi e con la stipula di contratti di collaborazione per colmare i posti non coperti dalle procedure concorsuali. L'articolo 12 è volto a rafforzare la struttura della Scuola nazionale dell'amministrazione. L'articolo 13 riduce la durata della formazione iniziale per i dirigenti penitenziari, per anticipare la loro assunzione in servizio operativo.

L'articolo 14 prevede misure di reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei, in attuazione dell'investimento 1.2 della componente M4C2 «Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori». Inoltre, reca disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e AFAM. L'articolo 15 prevede un rafforzamento della struttura organizzativa dell'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), con un incremento della sua dotazione organica pari a 43 unità entro l'anno 2022.

L'articolo 16 prevede l'assunzione di personale a tempo determinato presso il Ministero dell'interno, ai fini dell'attuazione del PNRR. L'articolo 17 autorizza l'assunzione di più di mille unità di personale presso l'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, al fine di rafforzare le misure per l'esecuzione penale esterna e di garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

L'articolo 18 rafforza il regime obbligatorio di accettazione dei pagamenti elettronici e di fatturazione elettronica. L'articolo 19 prevede l'istituzione, presso dall'Ispettorato nazionale del lavoro, del Portale nazionale del sommerso (PNS), ai fini di un'efficace programmazione dell'attività ispettiva e del monitoraggio del fenomeno del lavoro sommerso. L'articolo 20 reca misure per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR.

L'articolo 21 disciplina l'utilizzo delle eventuali economie realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal PNRR, prevedendo che le amministrazioni titolari possano destinare le risorse non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti, al finanziamento dei «progetti bandiera» proposti dalle Regioni, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del vincolo di territorialità delle risorse e di destinazione di almeno il 40 per cento alle regioni del Mezzogiorno.

L'articolo 22 istituisce il Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie, con 2 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire all'Agenzia per la coesione territoriale, in attuazione della misura «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie», di cui alla Componente M5C3, Investimento 2, del PNRR.

L'articolo 23 incentiva la produzione e il consumo di idrogeno da fonti rinnovabili. Inoltre, modifica la normativa in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, per privilegiare opere di digitalizzazione volte a migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua, e modifica le procedure di approvazione dei piani di bacino.

L'articolo 24 reca misure di potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso *Ecobonus* e *Sismabonus* e misure di *governance* dell'ENEA. L'articolo 25 modifica il Codice dell'ambiente, introducendo il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione a seguito di un evento sismico,

escludendolo perciò dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (PNRR).

L'articolo 26 istituisce il Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MITE, con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

L'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS). L'articolo 28 autorizza la costituzione della società 3-I S.p.A., per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali. L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali, in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 30 reca misure di rafforzamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del settore spaziale e aerospaziale, e attribuisce i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro o al sottosegretario delegato. L'articolo 31 rafforza la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche spaziali e aerospaziali.

L'articolo 32 amplia le finalità del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale. Inoltre, rafforza il Sistema di gestione delle deleghe digitali, che consente di delegare l'accesso a uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell'identità digitale, e reca misure di attuazione della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

L'articolo 33 reca disposizioni per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (cd. *cold ironing*). L'articolo 34 reca modifiche al codice degli appalti, al fine di rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere.

L'articolo 35 è volto a garantire l'unicità delle procedure e dei tempi di realizzazione, nel caso in cui un'opera sia articolata in più lotti funzionali, in cui un lotto è finanziato dal PNRR e un altro, immediatamente contiguo, con risorse nazionali.

L'articolo 36, al fine di accelerare gli interventi su beni ecclesiastici, prevede che gli enti ecclesiastici titolari dei beni interessati da interventi di recupero finanziati con risorse del PNRR, possono essere indentificati quali soggetti attuatori esterni. Inoltre, estende la competenza della Soprintendenza speciale per il PNRR, anche alla tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

L'articolo 37 introduce una procedura straordinaria semplificata per la revisione del perimetro delle Zone Economiche Speciali ed estende il credito d'imposta per gli investimenti in tali zone.

L'articolo 38 trasferisce le risorse dell'investimento 4.2.2 «Digitalizzazione Agenzie e *Tour Operator*», pari a 98 milioni di euro, all'investimento 4.2.1 «Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo

strumento del *Tax credit*» della componente M1C3 del PNRR e viene ulteriormente autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022. L'articolo 39 semplifica la concessione di garanzie per i finanziamenti nel settore turistico. L'articolo 40 reca misure per il Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 e misure per l'attuazione di *Caput Mundi-Next Generation EU* per grandi eventi turistici.

L'articolo 41 reca misure per il funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e dell'omologo Comitato per la giustizia penale, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria.

L'articolo 42 posticipa al 15 luglio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, già prevista per il 16 maggio 2022, al fine di allinearla con il termine di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, di cui si prevede l'attuazione con lo schema di decreto legislativo A.G. 374, attualmente all'esame delle Camere.

L'articolo 43 istituisce un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale.

L'articolo 44 reca la riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1), intervenendo sul decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. La riforma, avviata con il decreto-legge n. 73 del 2021, è finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, connesso a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema educativo. In tale ambito, l'impegno assunto è quello di introdurre requisiti più rigorosi per l'accesso all'insegnamento, la limitazione dell'eccessiva mobilità e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo. L'impegno assunto in sede di Unione europea è che la riforma della carriera degli insegnanti entri in vigore entro il 30 giugno 2022.

L'articolo 45 introduce disposizioni tese a valorizzare il personale docente che garantisca la continuità didattica. L'articolo 46 introduce modifiche alla procedura concorsuale semplificata, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di assicurare la cadenza annuale dei concorsi ordinari per il personale docente.

L'articolo 47 introduce una serie di disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione, nei settori della digitalizzazione, dell'edilizia scolastica, degli acquisti e contratti in deroga alla normativa vigente, e della destinazione delle risorse assegnate ai progetti in essere del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione.

L'articolo 48 reca disposizioni di coordinamento e abrogazione, l'articolo 49 le disposizioni finanziarie e l'articolo 50 l'entrata in vigore dal 1° maggio 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA***Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Agenzia dell'Unione europea per le questioni relative agli stupefacenti (n. COM(2022) 18 definitivo)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (*M5S*), relatrice, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, che prevede la trasformazione dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, istituito con il regolamento (CE) n. 1920/2006, nella «Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti», con sede a Lisbona.

L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze era stato istituito per fornire informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili a livello dell'Unione sul fenomeno degli stupefacenti e delle tossicodipendenze, onde fornire all'Unione e agli Stati membri elementi concreti per orientare l'elaborazione delle politiche e guidare le iniziative per affrontare il problema degli stupefacenti. Anche se tale obiettivo generale è sempre valido e va mantenuto, esso non è più sufficiente a fronte dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti.

La nuova Agenzia dovrà quindi sviluppare le proprie attività intorno a tre settori di competenza principali, ossia: 1) il monitoraggio, ai fini di politiche basate su informazioni più fondate; 2) l'allerta precoce e la valutazione del rischio, per condurre azioni basate su informazioni più precise; 3) lo sviluppo delle competenze, ai fini di risposte più incisive da parte dell'Unione al fenomeno degli stupefacenti.

Inoltre, nell'esercizio delle proprie attività l'Agenzia dovrà cooperare con altri organismi e agenzie dell'Unione, in particolare l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA), evitando sovrapposizioni di attività. La cooperazione potrà avere luogo anche a livello internazionale con le autorità e gli organismi competenti dei Paesi terzi e a livello delle Nazioni Unite.

Per tenere conto dell'evoluzione del fenomeno degli stupefacenti, l'Agenzia dovrà affrontare anche le questioni relative ai mercati degli stupefacenti e alla loro offerta, poiché le questioni relative alla salute e quelle riguardanti l'offerta sono intrinsecamente collegate. Inoltre, con il diffondersi del cosiddetto policonsumo, ossia l'uso concomitante di una o più sostanze psicoattive o tipi di sostanze, di natura lecita o illecita, in cui tali sostanze sono assunte insieme agli stupefacenti, l'Agenzia dovrà occuparsi anche di altri tipi di dipendenze da sostanze, per i casi in cui tali sostanze siano assunte insieme agli stupefacenti.

La proposta si compone di 63 articoli. Il capo II (articoli 6 e 7) chiarisce i compiti di monitoraggio e valutazione dell’Agenzia. L’Agenzia dovrà avere capacità rafforzate di monitoraggio e capacità generali di valutazione delle minacce e dei rischi derivanti dalle sostanze psicoattive, al fine di individuare rapidamente le nuove minacce e orientare l’elaborazione di contromisure, poiché a causa del carattere dinamico del moderno fenomeno degli stupefacenti i problemi attinenti possono diffondersi in modo molto rapido anche oltre frontiera.

Il capo III (articoli da 8 a 15) definisce i compiti di allerta precoce e di valutazione del rischio dell’Agenzia. Si prevede lo sviluppo di un sistema europeo di allarme antistupefacenti, accessibile alle autorità nazionali, volto a facilitare lo scambio rapido di informazioni per l’adozione di azioni rapide a salvaguardia della salute pubblica, della protezione e della sicurezza, e anche per informare i potenziali consumatori di tali sostanze.

Il capo IV (articoli da 16 a 21) definisce i compiti dell’Agenzia nel settore dello sviluppo delle competenze. Poiché nell’Unione la produzione di droga illegale sta aumentando, si prevede di rafforzare la partecipazione dell’Agenzia negli sforzi di prevenzione del traffico dei precursori di droghe. La prevenzione riguarda anche lo scambio di migliori pratiche e risultati di ricerca per: la prevenzione dei reati connessi agli stupefacenti; la prevenzione dei danni connessi agli stupefacenti; l’elaborazione di standard di qualità europei per la prevenzione delle droghe; l’attuazione di un programma europeo, che fornisca ai responsabili del processo decisionale e politico le conoscenze sui più efficaci interventi ed approcci di prevenzione.

Per far progredire le conoscenze nel settore in oggetto ed essere di aiuto agli Stati membri, si prevede che l’Agenzia definisca e finanzia progetti rilevanti, come lo sviluppo di norme di riferimento per i nuovi stupefacenti, la realizzazione di studi tossicologici o farmacologici, e la profilazione degli stupefacenti.

Si prevede una procedura di accreditamento e certificazione per i programmi nazionali, in particolare per i programmi nazionali di prevenzione, trattamento, riduzione del danno e altri programmi connessi. Tale accreditamento o certificazione darebbe alle autorità nazionali o agli organismi professionali la certezza che i loro programmi sono in linea con i più recenti progressi scientifici e si sono dimostrati utili.

Infine, si prevede di rafforzare la rete «Reitox» dei punti focali nazionali, in linea con la revisione del mandato dell’Agenzia. I punti focali nazionali svolgono la funzione di organismo centrale negli Stati membri per tutti i dati relativi agli stupefacenti. La loro istituzione deve rispettare determinati requisiti minimi, la cui conformità viene certificata dall’Agenzia.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica è individuata nell’articolo 168 del TFUE, che al paragrafo 1 stabilisce che L’Unione completa l’azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall’uso di stupefacenti, comprese l’informazione e la prevenzione, e al paragrafo 5 prevede la procedura legislativa

ordinaria per l'adozione di misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, e misure il cui obiettivo diretto sia la protezione della sanità pubblica in relazione al tabacco e all'abuso di alcol.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato poiché l'obiettivo della proposta è quello di rafforzare la lotta contro il commercio e l'abuso degli stupefacenti, che interessa tutti gli europei ed è di natura transfrontaliera e plurigiurisdizionale, in particolare per quanto riguarda i mercati della droga e la criminalità organizzata. Tale contrasto è attuato attraverso la trasformazione dell'attuale Osservatorio in una Agenzia europea e pertanto conferendo all'organismo europeo competenze ampliate e rafforzate, e attraverso l'aggiornamento dell'approccio che tenga conto dell'evoluzione del fenomeno del commercio e dell'abuso di stupefacenti.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta si limita a stabilire forme di sostegno all'azione e alle politiche nazionali di contrasto al commercio e all'abuso di sostanze stupefacenti, concentrandosi sugli aspetti transfrontalieri e di cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre, la revisione dell'attuale mandato all'ente europeo contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi nazionali e a semplificare le procedure amministrative negli Stati membri. In questo senso la proposta prevede di razionalizzare e centralizzare la raccolta e lo scambio di informazione degli Stati membri attraverso i punti focali nazionali, l'attività di monitoraggio dei mercati della droga, il funzionamento del sistema di allerta precoce e di allarme antistupefacenti, l'organizzazione della formazione, la definizione di migliori pratiche, e altro, determinando una riduzione dei costi amministrativi degli Stati membri, e consentendo agli Stati membri di disporre di migliori e più complete informazioni.

La proposta è oggetto di esame in 11 Camere dei parlamenti nazionali dell'UE, che non hanno finora sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Infine, sulla proposta il Governo ha trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ritiene l'iniziativa conforme agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, e se ne sottolinea la particolare urgenza in relazione alle esigenze dell'Italia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione) (n. COM(2021) 802 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, in considerazione dell'importanza del provvedimento in esame, propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si associa.

Il PRESIDENTE invita quindi i gruppi a far pervenire agli uffici le proposte di audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 20,10.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il Comitato prosegue l'esame della Relazione in titolo, rinviato nella seduta del 4 maggio.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta sono state presentate due proposte di integrazione al testo della nuova proposta di Relazione. Ricorda, altresì, che, con riferimento alla proposta di integrazione formulata dalla deputata Galizia, nella stessa seduta il senatore Zuliani ha rappresentato l'esigenza di riformularne un passaggio in relazione alle iniziative di contrasto alle mafie nigeriane, onde evitare errori interpretativi. Avverte che l'onorevole Galizia ha, conseguentemente, preannunciato alla Presidenza la presentazione di una proposta di riformulazione.

Segnala, inoltre, che è in distribuzione una ulteriore proposta di modifica del testo della Relazione, presentata dal senatore Zuliani per recepire la portata dalla richiesta di integrazione da lui già avanzata in termini più generali (*vedi allegato*).

Francesca GALIZIA (*M5S*), con riferimento alla proposta di integrazione da lei formulata nella precedente seduta, segnala che il periodo: «Le

mafie nigeriane rispondono ad un mercato fatto di domanda ed offerta, in cui i neri vendono (droga, prostitute, carte di credito, organi) e i bianchi comprano» è da intendersi sostituito dal seguente: «Le mafie nigeriane rispondono ad un mercato fatto di domanda ed offerta, in cui oggetto di compravendita sono droga, prostitute, carte di credito e anche organi». Al riguardo, tiene a precisare la formulazione iniziale della proposta era tratta dal volume «Mafia nigeriana. La prima indagine della squadra anti-tratta» di Sergio Nazzaro. Nel sottolineare di avere predisposto quel testo in assoluta buona fede, segnala di avere acconsentito alla riformulazione al fine di scongiurare polemiche o urtare speciali sensibilità.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, conviene con la proposta di riformulazione, per la quale ringrazia la collega Galizia.

Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'AZ*) ringrazia a sua volta l'onorevole Galizia precisando di non avere mai dubitato della sua buona fede e di avere sollevato qualche dubbio essenzialmente a tutela sua e del Comitato.

Filippo Giuseppe PERCONTI (*M5S*), intervenendo sulla ulteriore proposta di integrazione formulata dal senatore Zuliani, esprime piena condivisione nel merito, limitandosi a chiedere che il testo sia riferito non già all'elenco delle audizioni svolte ma ad altra parte della Relazione, eventualmente anche nelle conclusioni. Ribadisce, infine, piena disponibilità del suo gruppo a procedere velocemente all'approvazione della Relazione.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, accede alla proposta del deputato Perconti quanto ad una diversa collocazione della nota a piè pagina formulata dal collega Zuliani, riservandosi di proporre una diversa collocazione nella stessa nella prossima seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, facendo seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, avverte che il seguito dell'esame è rinviato da altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,20.

ALLEGATO

**Esame della Relazione sull'attività svolta, ai sensi
dell'art. 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189**

NUOVA PROPOSTA DI INTEGRAZIONE PRESENTATA
DAL SENATORE ZULIANI

A pagina 8, in riferimento al paragrafo: Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese, con riferimento all'attualità dell'emergenza profughi provenienti dall'Ucraina, alla situazione dei flussi migratori attraverso le rotte mediterranee e terrestri, alle concrete prospettive di riforma in sede europea degli Accordi di Schengen e per un nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, (30 marzo 2022), *dopo le parole:* le rotte mediterranee *inserire la seguente nota in calce:* *a tal proposito si riporta un dato di sintesi rispetto alla portata del fenomeno che ha interessato le coste mediterranee del nostro Paese, in relazione al numero di sbarchi di migranti registrati negli anni 2018 – 2019 – 2020 – 2021 e nei primi mesi del 2022, ossia dall'insediamento di questo Comitato, ad oggi. Dal confronto si evince come, dopo una flessione degli anni 2018 e 2019, dal 2020 si assiste ad un incremento del numero di extracomunitari approdati sulle coste italiane, fino a raggiungere il picco registrato nel 2021, che si attesta a 67.477 arrivi, di poco inferiore alla somma delle tre annualità precedenti.

COMPARAZIONE MIGRANTI SBARCATI NEGLI ANNI

2022	6.770 (al 31 marzo) – 11.521 (al 06 maggio)
2021	67.477
2020	34.154
2019	11.471
2018	23.370

Per la consultazione dei cruscotti statistici giornalieri si rinvia al seguente link:

<http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/statistica/cruscotto-statistico-giornaliero>

si segnalano in particolare i cruscotti statistici del

9 maggio 2022

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_09-05-2022.pdf

31 dicembre 2021

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2021.pdf

30 novembre 2020

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_30-11-2020_0.pdf

Per i dati sui confronti relativi alle richieste di asilo si rinvia ai seguenti link:

per il periodo 2018-2019

www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2018_-_2019_0.pdf

per il periodo 2019-2020,

www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_dati_2019_-_2020_.pdf

per il periodo 2020-2021,

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/confronto_anni_2020_2021_dato_non_ancora_consolidato.pdf

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 10 maggio 2022

**Plenaria
219^a Seduta**

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

AUDIZIONI

Audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano

Il Comitato procede all'audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore MAGORNO (*IV-PSI*) e i deputati Enrico BORGHI (*PD*), Maurizio CATTOI (*M5S*) e VITO (*FI*).

Il generale PORTOLANO ha quindi svolto l'intervento di replica.

Esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organismi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021

Il Comitato procede all'esame ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del bilancio consuntivo degli Organismi di informazione per la sicurezza per l'anno 2021.

Il PRESIDENTE cede la parola al relatore.

Il relatore, senatore MAGORNO (*IV-PSI*), riferisce sul documento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

Martedì 10 maggio 2022

**Plenaria
80ª Seduta**

*Presidenza della Presidente
PIARULLI*

La seduta inizia alle ore 13,35.

Interviene il dottor Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e della *web tv* per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche.

Su richiesta dell'audito non si procede con l'attivazione della *web tv*.

Audizione del dottor Giuseppe Creazzo, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze

Il dottor CREAZZO svolge una relazione soffermandosi sugli specifici punti relativi alla vicenda del Forteto di interesse della Commissione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e il deputato DONZELLI (*FDI*).

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 13,43 alle ore 14,05 e dalle ore 14,11 alle ore 14,22).

La PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,22.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Martedì 10 maggio 2022

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Laura CAVANDOLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del maresciallo capo Giuseppe Milano

(Svolgimento e conclusione)

Laura CAVANDOLI, *presidente*, introduce l'audizione, ricordando che il maresciallo Milano ha condotto molte delle indagini sulla vicenda dei Servizi sociali della Val d'Enza e che la sua audizione potrà apportare numerosi elementi di interesse sulle disfunzioni e le condotte criminali evidenziate. Invita, quindi, il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Milano a svolgere la sua relazione.

Giuseppe MILANO, *maresciallo capo*, illustra lo svolgimento delle indagini, condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, soffermandosi in particolare sul paziente lavoro investiga-

tivo che ha condotto a contestare il reato di frode processuale a carico di numerosi imputati.

Intervengono per porre quesiti Laura CAVANDOLI, *presidente*, nonché le deputate Celeste D'ARRANDO (*M5S*), Carla CANTONE (*PD*), Veronica GIANNONE (*FI*), Benedetta FIORINI (*LEGA*), Stefania ASCARI (*M5S*), Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) e la senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSD'AZ*) alle quali risponde Giuseppe MILANO, *maresciallo capo*.

Laura CAVANDOLI, *presidente*, ringrazia il maresciallo Milano e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 15,05.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 15,05.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Laura CAVANDOLI, *presidente*, comunica che sono pervenuti alla Commissione cinque esposti riservati.

Comunica inoltre che:

– il 9 maggio 2022, il colonnello Antro ha trasmesso una integrazione di documentazione, riservata, relativa alle ispezioni compiute dal Nas dei Carabinieri presso alcune comunità per minori della Regione Piemonte, che hanno portato a deferire in stato di libertà alcuni operatori e responsabili di una struttura;

– in data odierna il Presidente del settimo municipio di Roma capitale ha trasmesso una raccolta di documentazione, riservata, che era stata richiesta dalla Commissione;

Comunica infine che, come si era deliberato nello scorso Ufficio di presidenza del 27 aprile, si darà luogo all'instaurazione della collaborazione con l'avvocato Laura Lecchi, a norma della deliberazione in tema di criteri per la corresponsione dei rimborsi spese ai collaboratori della Commissione, approvata il 24 giugno 2021. La collaborazione prevede una indennità di euro 15.000, oltre l'iva e gli oneri della cassa forense, e decorrerà dal 1° giugno 2022.

La seduta termina alle ore 15,10.

